Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 22 maggio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 maggio 1982, n. **267.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori . . . . Pag. 3751

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1982, n. **268.**

Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria . . . . Pag. 3751

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 6 febbraio 1982.

Rideterminazione dell'indennità di trasferta e di altre indennità ad essa connesse, per il personale statale, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale . . . . Pag. 3767

DECRETO 7 maggio 1982.

Elevazione da lire 2.250 miliardi a lire 3.250 miliardi dello importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1982 . . . . Pag. 3767

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 2 novembre 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della Prima giornata mondiale dell'alimentazione. Pag. 3768

DECRETO 19 novembre 1981.

Autorizzazione alla emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche di una marca per il trasporto dei pacchi in concessione . . . . Pag. 3768

DECRETO 20 novembre 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario avente come soggetto il Santo Natale . . . . Pag. 3769

DECRETO 6 gennaio 1982.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli ordinari avente come tematica « Il folklore italiano ». Pag. 3770

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 gennaio 1982, n. **269.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Opera ternana educatrice », in Terni . . . Pag. 3770

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Adempimenti concernenti l'iscrizione al registro nazionale della stampa, istituito dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 (art. 11) e domande di contributi . . . . Pag. 3770

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Avviso di rettifica . . . . Pag. 3771

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la programmazione economica:

Provvedimenti concernenti la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Fondo sanitario nazionale . Pag. 3771

Provvedimenti concernenti la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica . . . . . Pag. 3773

Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recanti norme in materia di occupazione giovanile . . . . Pag. 3773

Provvedimenti concernenti la legge 1° luglio 1977, n. 403, recante norme per il finanziamento dell'attività agricola delle regioni . . . . Pag. 3774

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni. Pag. 3774

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . Pag. 3776

Ministero delle finanze:

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cerano . . . . Pag. 3777

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Ente minerario sardo, in Iglesias . . Pag. 3777

Ministero del tesoro:

Trasferimento di beni ubicati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti. Pag. 3777

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3778

Ministro per il coordinamento della protezione civile - Gestione stralcio del commissario straordinario per la Basilicata e la Campania: Ordinanza 8 maggio 1982, n. 33. Accertamenti sull'attuale necessità di containers per i centri urbani ed il numero di quelli disponibili per assegnazione a nuclei familiari delle zone rurali . Pag. 3779

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio: Nomina di un componente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena, s.c.r.l. Pag. 3779

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica. Pag. 3780

Concorso a centocinquantuno posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma (rettifica) . . . . Pag. 3783

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 51, in Novara:

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale maggiore di Novara e il servizio di medicina scolastica comunale . . . . Pag. 3783

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale maggiore di Novara. Pag. 3783

Ospedale civile di Lipari: Concorso ad un posto di assistente di medicina . . . . Pag. 3783

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 3783

REGIONI

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1982, n. 11.
Proroga dei termini di cui alla legge regionale n. 23/80, recante: « Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali in materia di ricettività turistico-alberghiera e strutture complementari » . . . . Pag. 3784

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1982, n. 12.
Proroga dei termini di cui alla legge regionale 27 marzo 1980, n. 22, recante: « Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le attività produttive e l'artigianato ». Pag. 3784

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1982, n. 13.
Trasformazione dell'ente valorizzazione isola d'Elba in azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo . Pag. 3784

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1982, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 63 del 19 dicembre 1979, relativa a: « Ordinamento dell'unità sanitaria locale, attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale » . . . Pag. 3785

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1982, n. 15.
Proroga dei termini di cui alla legge regionale 27 marzo 1980, n. 24, recante: « Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le attività di cava » . . . . Pag. 3785

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1982, n. 18.
Finanziamento della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, concernente gli « Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive » . . . . Pag. 3785

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1982, n. 19.
Nuovo inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici di ruolo delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali che abbiano conseguito il diploma di infermiere professionale ex lege n. 243 del 3 giugno 1980. Pag. 3786

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1982, n. 13.
Composizione e funzionamento della commissione di disciplina dell'unità sanitaria locale . . . . . Pag. 3786

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 22 MAGGIO 1982:

LEGGE 20 maggio 1982, n. **270.**

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 maggio 1982, n. 267.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *al primo comma, le parole*: « 1° febbraio 1982 » *e* « 31 marzo 1982 » *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti*: « 1° gennaio 1982 » *e* « 30 giugno 1982 »;

All'articolo 2, *le parole*: « relativi ad un quarto » *sono sostituite dalle seguenti*: « relativi alla metà »;

Dopo l'articolo 2, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 2-*bis*. — A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 1982, n. 3, sono confermate, fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 gennaio 1982, le misure degli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981 »;

All'articolo 3, *le parole*: « lire 1.092 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti*: « lire 3.276 miliardi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1982, n. 268.

Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Tenuta del registro nazionale della stampa

Il servizio dell'editoria di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416 — nei successivi articoli designata « la legge » senza ulteriori specificazioni — provvede, sotto la vigilanza del garante, alla tenuta del registro nazionale della stampa.

Presso il servizio devono essere depositati senza eccezioni tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge.

Art. 2.

Organizzazione del registro

Il registro nazionale della stampa consta di:

1) un registro cronologico nel quale debbono essere annotati progressivamente, giorno per giorno, mittente, oggetto e data di spedizione di ciascun atto, comunicazione o documento pervenuto;

2) un registro-repertorio degli editori di pubblicazioni quotidiane e periodiche, incluse le agenzie di stampa, e delle imprese concessionarie di pubblicità, nel quale sono annotati gli estremi degli atti, delle comunicazioni e dei documenti relativi agli adempimenti di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge. Tali atti, comunicazioni e documenti sono separatamente conservati in fascicoli a numerazione progressiva che costituiscono parte integrante del registro-repertorio. In esso sono altresì inseriti i dati relativi alle imprese iscritte d'ufficio, per le quali sono del pari istituiti appositi fascicoli, a norma dell'art. 11, sesto comma, della legge.

Art. 3.

Obbligo di iscrizione

Gli editori di giornali iscritti come quotidiani nei registri di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonché gli editori di periodici e riviste i quali abbiano alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti iscritti all'albo professionale, che prestino la loro attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza, a norma del contratto collettivo di lavoro, con contratto a tempo pieno, sempre che pubblichino non meno di tredici numeri l'anno, e gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo

e quinto comma dell'art. 27 della legge, sono tenuti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, a presentare domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa.

La domanda deve essere indirizzata al servizio della editoria, corredata degli allegati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma dell'art. 11 della legge, sempre che questi ultimi non siano già stati depositati a norma del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, o del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, e non siano intervenute variazioni rispetto a quanto in essi attestato. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta espressa menzione nella domanda.

Accertate la regolarità della domanda e la completezza dei relativi allegati, l'impresa viene iscritta nel registro-repertorio. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data della domanda.

Art. 4.

Dichiarazioni dell'editore

Ai fini degli adempimenti di cui alla lettera *c*) del terzo comma dell'art. 11 della legge, gli editori sono tenuti a dichiarare le testate delle quali sia stato pubblicato almeno un numero e delle quali siano proprietari o abbiano la disponibilità per effetto di contratti d'affitto, di affidamento in gestione o di cessione in uso a qualsiasi titolo.

L'elencazione delle testate edite deve essere corredata dall'indicazione per ciascuna di esse del luogo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Art. 5.

Trasmissione di documenti

In sede di prima applicazione della legge, a norma del secondo comma dell'art. 47 della stessa, i documenti di cui al sesto comma, lettere *b*), *c*) e *d*), dell'art. 1 della legge dovranno essere trasmessi al servizio dell'editoria entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

A decorrere dal decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, le comunicazioni di cui al sesto comma, lettera *a*), dell'art. 1 della legge devono essere effettuate entro le 24 ore successive alla avvenuta cessazione delle pubblicazioni ovvero al trasferimento della testata.

Le comunicazioni di cui al sesto comma, lettere *c*) e *d*), dell'art. 1 della legge devono essere effettuate nel termine di cui al precedente primo comma ovvero entro trenta giorni dalla assemblea che approva il bilancio della società, se successiva alla data di pubblicazione del presente decreto. Le comunicazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso comma debbono essere effettuate dal legale rappresentante dell'impresa editrice. Per quanto riguarda le comunicazioni della lettera *d*) dello stesso comma, i legali rappresentanti delle società di cui al primo comma dell'art. 1 della legge hanno l'obbligo di richiedere alle società intestatarie di azioni o quote della società editrice o alle società che comunque direttamente o indirettamente la controllino, l'elenco dei soci e di trasmettere entro trenta giorni le comunicazioni ricevute. I legali rappresentanti delle società intestatarie di azioni o quote delle società editrici ovvero delle società che comunque direttamente o indirettamente la controllino sono tenuti entro trenta giorni dalla richiesta a fornire l'elenco dei propri soci.

Art. 6.

Disciplina dell'intestazione di azioni o quote

I titolari di azioni o quote di società editrici diversi da quelli previsti dal terzo comma dell'art. 1 della legge, i cui diritti siano anteriori alla data di entrata in vigore della legge non possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee sociali.

Gli obblighi di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge si riferiscono alle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

Il divieto di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge si riferisce alle azioni o quote delle società editrici nonché delle società che direttamente o indirettamente ne abbiano il controllo o siano collegate con le società editrici medesime ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge si applicano alle società per azioni quotate in borsa che abbiano assolto agli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nei modi e nei termini stabiliti dallo stesso decreto e successive disposizioni.

Le imprese editrici costituite in forma di società per azioni e non quotate in borsa sono sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, ai sensi dell'art. 1 dodicesimo comma, della legge limitatamente agli adempimenti non collegati alla quotazione in borsa.

Art. 7.

Collegamenti di carattere finanziario e organizzativo

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al settimo comma dell'art. 1 della legge, per collegamenti di carattere finanziario ed organizzativo si intendono quei collegamenti i quali determinino una distribuzione degli utili o una imputazione delle perdite, derivanti dall'attività delle imprese editrici, diverse, quanto ai soggetti ed alla misura, da quelle che sarebbero avvenute, in base all'assetto della proprietà, in assenza di quei collegamenti, nonché quei collegamenti in virtù dei quali vengono attribuiti poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni possedute.

Art. 8.

Dichiarazioni ulteriori

Gli editori di cui al precedente art. 3 devono comunicare al servizio dell'editoria, entro trenta giorni dal perfezionamento formale, ogni variazione in ordine a quanto attestato dai documenti allegati alla domanda di iscrizione nel registro nazionale della stampa.

I trasferimenti di azioni, partecipazioni o quote di cui al primo, quarto e sesto comma dell'art. 2 della legge, nonché i trasferimenti di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 3 della legge, devono essere comu-

nicati dagli aventi causa, con apposita dichiarazione scritta, al servizio dell'editoria entro trenta giorni dall'avvenuta iscrizione nel libro dei soci della società cui si riferiscono. Nel caso di trasferimento di azioni delle società editrici di cui al terzo comma dell'art. 1 e di cui al primo e terzo comma dell'art. 18 della legge, l'efficacia della girata è subordinata all'iscrizione nel libro dei soci, che deve avvenire entro i trenta giorni ad essa successivi.

L'iscrizione può essere effettuata anche a cura del dante causa.

Art. 9.

Esclusione dall'obbligo di comunicazione

Le comunicazioni di cui all'art. 2, 1° comma, e quelle dell'art. 3, 1° comma della legge, sono obbligatorie quando vengono superate le percentuali ivi previste, sia che l'acquisto sia avvenuto con un unico atto, sia quando, a seguito di successivi acquisti, uno stesso soggetto diventi intestatario di un numero di azioni o quote eccedenti il limite suddetto.

Art. 10.

Intestazioni fiduciarie

I partiti politici rappresentati almeno in un ramo del Parlamento o in una assemblea o consiglio legislativo regionale o provinciale, nonché le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i quali intendono avvalersi della facoltà di intestare fiduciariamente azioni o quote di società editrici di quotidiani e periodici, devono trasmettere al registro nazionale della stampa:

a) il testo della relativa deliberazione;

b) la dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione viene effettuata, corredata dagli estremi anagrafici nel caso di persone fisiche o dalla denominazione e dall'indicazione della sede nel caso di società;

c) copia dello statuto del partito o associazione sindacale in vigore al momento della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata.

La deliberazione di cui al precedente comma può essere adottata anche da un organo territoriale del partito o associazione sindacale ovvero da una associazione ad essi direttamente aderente, a condizione che gli statuti del partito o associazione sindacale contemplino tale organo o prevedano tale possibilità di adesione.

Nelle ipotesi previste dal comma che precede devono essere trasmessi al servizio dell'editoria lo statuto del partito o associazione sindacale, con indicazione specifica delle norme da cui risulti la posizione dell'organo territoriale, nonché l'eventuale statuto di questo, ovvero lo statuto dell'associazione aderente e quello del partito o associazione sindacale cui essa aderisce, sottoscritti con firma autenticata dai rispettivi legali rappresentanti.

Ove venga per qualsiasi motivo a cessare il rapporto di adesione di cui al precedente secondo comma, sia il partito politico o la associazione sindacale rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sia l'associazione ad essi aderente, sono tenuti a comunicare al registro nazionale della stampa l'avvenuta cessazione del rapporto entro trenta giorni dalla data in cui questa sia intervenuta. Trascorsi, comunque, centottanta giorni dalla data in cui, in conformità con gli statuti rispettivi, essa sia divenuta definitiva, l'associazione già aderente deve comunicare al registro nazionale della stampa il nuovo proprietario delle azioni o quote, ovvero depositare le azioni presso la Banca d'Italia, restando in ogni caso precluso l'intervento e il voto nelle assemblee.

Art. 11.

Bilanci di impresa

I bilanci delle imprese editoriali e i bilanci consolidati di gruppo di cui all'art. 7 della legge devono essere redatti conformemente ai modelli approvati con i decreti del Presidente della Repubblica di cui allo stesso articolo, e certificati entro i termini che in essi saranno previsti.

Nel caso di imprese che editino più testate, ovvero di imprese editrici di una sola testata che svolgano altre attività economiche a norma del primo comma dell'art. 1 della legge, il conto profitti e perdite deve essere analiticamente differenziato per testata. In allegato al bilancio è fornito in tal caso un separato sottoconto profitti e perdite per ciascuna testata.

In sede di certificazione le società di revisione tengono conto degli allegati quali elementi interpretativi del bilancio.

Art. 12.

Violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione

Le cancellerie dei Tribunali trasmettono al servizio dell'editoria, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, copia dei fogli del registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che contengono registrazioni relative a testate quotidiane, periodiche e di agenzia di stampa, per le quali non sia stata accertata la decadenza. Le nuove iscrizioni nel predetto registro nonché ogni mutamento negli elementi di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge devono essere del pari comunicati entro il 31 dicembre dell'anno in cui siano intervenuti.

Allorché il servizio dell'editoria, sulla base delle comunicazioni ad esso trasmesse ai sensi del comma precedente dalle cancellerie dei Tribunali, constati che un editore non ha adempiuto all'obbligo di iscrizione nel registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge, provvede ad inviare formale diffida.

Trascorsi centoventi giorni dalla ricezione della diffida senza che l'editore abbia ottemperato all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il servizio procede alla loro acquisizione, per il tramite dei competenti organi dello Stato, e alla conseguente iscrizione d'ufficio. Analogamente si procede in caso di omesse o incomplete trasmissioni degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini della iscrizione.

Il servizio dell'editoria comunica al garante ogni violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47

della legge. Il garante è responsabile della denuncia alla autorità giudiziaria e delle segnalazioni all'autorità amministrativa ai fini della applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dalla legge.

Resta salvo l'obbligo di rapporto previsto dagli articoli 2 e 3 del codice procedura penale, sanzionato penalmente dagli articoli 361 e 362 del codice penale a carico di tutti i pubblici ufficiali ed incaricti di pubblico servizio, i quali vengano a conoscenza di reati concernenti la materia dell'editoria.

Art. 13.
Certificazioni

Le domande tendenti ad ottenere la certificazione prevista dal nono comma dell'art. 11 della legge in ordine all'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione a carico dell'editore durante l'anno finanziario precedente dovranno essere inoltrate in duplice copia al servizio dell'editoria compilate conformemente all'allegato modello *A*.

Nella domanda l'editore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver omesso alcuna delle dichiarazioni alle quali è tenuto e che nessuna variazione rispetto al loro contenuto è intervenuta successivamente.

Il servizio dell'editoria restituirà al richiedente una delle due copie apponendovi il proprio visto per conformità.

Gli editori di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge e gli imprenditori di cui al quarto comma del medesimo articolo, hanno diritto di ottenere, presentando apposita domanda, certificazioni comprovanti la posizione nel registro nazionale della stampa delle testate da essi pubblicate o servite.

Le certificazioni possono esclusivamente riguardare la proprietà, l'editore della testata e l'esistenza di eventuali contratti di affitto, di cessione in uso della stessa o di esclusiva pubblicitaria.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 25 della legge a favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale, il servizio dell'editoria potrà rilasciare a seguito di specifica richiesta alla competente divisione dell'editoria libraria e diffusione della cultura del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge 29 gennaio 1975, n. 5, le attestazioni atte ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 18 e 19 della legge.

Le certificazioni di cui ai commi che precedono possono essere del pari richieste, a proprie spese, da ogni cittadino.

Art. 14.
Requisiti per l'accesso alle provvidenze

Hanno diritto alle provvidenze previste dalla legge solo le imprese che, decorso un anno dalla sua entrata in vigore, risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione di contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, agli impegni assunti.

Gli editori di cui al secondo comma dell'art. 18 e quelli di cui al primo comma dell'art. 19 della legge, i quali intendano partecipare alle provvidenze dalla stessa disposte, devono trasmettere al servizio dell'editoria domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e dai documenti di cui al terzo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), dell'art. 11 della legge. Ogni variazione al riguardo deve essere comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria, ai fini dell'annotazione nel registro nazionale della stampa.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche allorché le testate siano edite da pubbliche amministrazioni, ovvero da associazioni non riconosciute o da istituzioni culturali, scientifiche o religiose, che non esercitano professionalmente attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile. In tal caso l'obbligo dell'iscrizione spetta al legale rappresentante della pubblica amministrazione, dell'associazione o dell'istituzione.

Art. 15.
Imprese concessionarie di pubblicità

I titolari o i legali rappresentanti delle imprese concessionarie di pubblicità giornalistica sono tenuti a presentare al servizio dell'editoria, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda di iscrizione nel registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e documenti di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) del quarto comma dell'art. 11 della legge.

I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti altresì a comunicare contestualmente al servizio dell'editoria, qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote ad essi intestate. Qualora si tratti di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, deve essere trasmesso altresì l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che eserciti l'impresa concessionaria di pubblicità e delle società che comunque le controllino direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da ciascuno di essi possedute.

I soggetti di cui al comma precedente debbono inoltre provvedere a comunicare al servizio dell'editoria, entro trenta giorni dalla circostanza, ogni variazione in ordine a quanto attestato negli atti e documenti di cui ai precedenti commi. Per quanto riguarda il trasferimento di azioni, il termine di cui sopra decorre dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

I legali rappresentanti delle società intestatarie di azioni o quote di imprese concessionarie di pubblicità, ovvero delle società che comunque direttamente o indirettamente le controllino, sono tenuti entro trenta giorni dalla richiesta a fornire l'elenco dei propri soci, nonché a comunicare ogni variazione in ordine a quanto attestato in precedenza.

I soggetti di cui al primo comma del presente articolo sono altresì tenuti a comunicare entro 24 ore la cessazione del contratto di esclusiva, ovvero l'effettuata cessione del medesimo.

L'avvenuta stipula di contratti di affitto o di gestione dell'azienda deve essere del pari comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria da parte dell'affittuario o del gestore.

Art. 16.
Limitazioni alle esclusive pubblicitarie

Ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 30 per cento di quella nazionale nell'anno solare precedente a quello nel quale viene esercitata l'esclusiva.

La concessionaria di pubblicità che controlli una società editrice ovvero che sia controllata da una società editrice o da società che controlli una società editrice non può esercitare l'esclusiva per quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 20 per cento della tiratura nazionale globale dei quotidiani nell'anno solare precedente.

Art. 17.
Limitazione dei minimi garantiti

Nel caso di violazione del divieto, previsto per gli editori dal settimo comma dell'art. 12 della legge, di accettare minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del 15 per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente, la decadenza dai benefici previsti dagli articoli 22, 28 e 29 della legge opera con riferimento alla testata e al periodo per il quale sia garantito un minimo pubblicitario superiore al limite di cui sopra.

Art. 18.
Cooperative giornalistiche

Gli statuti delle cooperative di cui al primo comma dell'art. 6 della legge possono prevedere la partecipazione di giornalisti professionisti o pubblicisti non dipendenti dall'impresa. In ogni caso deve essere associato alla cooperativa almeno il 50 per cento dei giornalisti professionisti dipendenti dalla stessa.

Gli statuti delle società cooperative composte di lavoratori non giornalisti del settore, che facciano parte dei consorzi di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge, possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore anche non dipendenti dall'impresa, fermo restando in ogni caso che deve essere associato almeno il 50 per cento dei lavoratori non giornalisti da esse dipendenti.

Agli effetti di cui all'art. 52 della legge sono equiparate alle cooperative di giornalisti le cooperative tra giornalisti e poligrafici editrici di giornali quotidiani e periodici già costituite alla data del 31 dicembre 1980 e le cooperative editrici di giornali quotidiani e periodici che trattino esclusivamente o con prevalenza problemi connessi con la condizione femminile e i cui soci siano in maggioranza donne, sempre che entro la stessa data tali cooperative risultino costituite e titolari di testate regolarmente registrate presso la cancelleria del tribunale.

Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 19.
Prezzo di cessione dei giornali quotidiani

Per il periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge e il 1° gennaio 1986 il Comitato interministeriale dei prezzi accerta almeno una volta all'anno, a seguito di richiesta degli editori secondo le procedure vigenti o, in difetto di questa, anche di ufficio, i costi di produzione dei giornali quotidiani, determinando gli eventuali adeguamenti del prezzo di cessione al pubblico.

Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze di cui all'art. 22 della legge per tutto il periodo durante il quale non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi, tranne che si avvalgano di una o più delle facoltà di deroga espressamente previste dal secondo comma dell'art. 17 della legge.

Art. 20.
Contributi ai giornali quotidiani

Le imprese editrici di giornali quotidiani che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 22 della legge devono farne richiesta, a firma del loro legale rappresentante, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, servizio dell'editoria entro il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno solare. Per il primo semestre del 1981 tale termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La richiesta, per ciascun semestre del quinquennio 1981-85, dovrà recare:

l'indicazione della testata cui si riferisce;

la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto a tutti gli obblighi cui essa è tenuta ai sensi della legge;

la dichiarazione che alla data della richiesta l'impresa editrice ha già provveduto a comunicare al registro nazionale della stampa ogni variazione eventualmente intervenuta nella composizione societaria, rispetto a quanto risulta dai documenti presentati a corredo della domanda di iscrizione nel registro stesso.

Nella richiesta dovranno infine essere indicati il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa editrice e precisate le modalità prescelte per la corresponsione dei contributi.

Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla richiesta, fornire per ciascun numero pubblicato nel semestre solare i dati necessari per il calcolo dei contributi relativamente alla tiratura, alle pagine stampate, al numero medio di pagine per copia ed alla percentuale di contenuto pubblicitario, calcolata tenendo conto di ogni testo pubblicato dietro corrispettivo. Dovranno inoltre essere indicati il formato e il prezzo di vendita, nonché le giacenze, gli acquisti e i consumi semestrali di carta, precisandone la grammatura e la provenienza.

Le suddette dichiarazioni, a firma del legale rappresentante dell'impresa editrice, dovranno essere rese mediante la compilazione di appositi moduli conformi all'allegato *B* al presente decreto.

La certificazione degli acquisti di carta corrispondenti alle prenotazioni mensili che saranno notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sarà acquisita d'ufficio a cura del servizio dell'editoria, al quale l'Ente trasmetterà elenchi analitici dai quali risultino i quantitativi consegnati dai produttori relativamente a ciascuna testata in ogni periodo semestrale, secondo l'anno civile. Nel caso di forniture effettuate da intermediari non produttori, anche se inseriti nel sistema delle prenotazioni mensili dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, le imprese editrici interessate dovranno richiedere a tali intermediari, ed allegare alle dichiarazioni semestrali, idoneo certificato di origine della carta acquistata.

Nel caso di acquisti avvenuti al di fuori delle prenotazioni tramite l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, le imprese editrici dovranno allegare in copia le fatture di acquisto, nonché le bolle doganali nel caso di importazioni dall'estero.

Le imprese editrici dovranno inoltre tenere a disposizione del servizio dell'editoria la collezione completa di ciascun quotidiano, incluse le eventuali edizioni locali, con riferimento al periodo per il quale si richiedono i contributi. Tale obbligo cessa dopo un anno dalla relativa liquidazione.

Ai fini dell'applicazione del settimo comma dell'articolo 22 della legge, ove la variazione dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente e da accertarsi dall'ISTAT non sia tempestivamente disponibile, alla rivalutazione dei contributi procede il servizio dell'editoria notificando all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta i relativi accrediti supplementari in sede di comunicazione del piano di ripartizione dei contributi.

In sede di prima applicazione per le testate che abbiano iniziato le pubblicazioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, la condizione di cui al sesto comma dell'art. 22 della legge si considera assolta qualora siano stati pubblicati almeno 260 numeri nel corso del 1981 ovvero nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni per le testate che hanno iniziato le pubblicazioni durante il medesimo anno 1981 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

La percentuale di contenuto pubblicitario dovrà essere calcolata imputando a pubblicità ogni testo comunque pubblicato a pagamento.

Art. 21.

Limiti ai consumi di carta di produzione extra-comunitaria

Al termine del biennio 1981-82, del biennio 1983-84 e dell'anno 1985, le imprese dovranno documentare di aver rispettato il rapporto tra consumi di carta di produzione comunitaria e consumi di carta di produzione extra-comunitaria stabilito dal primo comma dell'art. 23 della legge. Nel caso in cui i consumi di carta di produzione extra-comunitaria abbiano superato i limiti fissati, le imprese decadono dal diritto alla corresponsione delle provvidenze di cui all'art. 22 della legge per i periodi semestrali nei quali non è stata rispettata la condizione prevista nel detto comma dell'art. 23 della legge e dovranno restituire le somme eventualmente già percepite a tale titolo, maggiorate degli interessi legali. E' ammessa la compensazione con le provvidenze spettanti per periodi successivi.

In sede di prima applicazione del primo comma dell'art. 23 della legge, la sussistenza del rapporto tra il consumo di carta di produzione comunitaria e il consumo di carta di produzione extra-comunitaria fissato per il biennio 1981-82 dovrà essere comprovata per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 1982.

Art. 22.

Contributi ai giornali periodici

Le imprese editrici di giornali periodici e riviste che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 24 della legge devono farne richiesta, a firma del loro legale rappresentante, mediante domanda inviata a mezzo raccomandata postale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - servizio dell'editoria, entro i termini fissati dalla medesima.

Tale domanda, per ciascun periodo semestrale secondo l'anno civile del quinquennio 1981-85, dovrà contenere:

l'indicazione della testata cui essa si riferisce;

la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto a tutti gli obblighi cui essa è tenuta ai sensi della legge;

la dichiarazione che l'impresa editrice ha provveduto a comunicare al registro nazionale della stampa ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto a quanto risulta nei documenti depositati per l'iscrizione.

Nella domanda dovranno infine essere indicati il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa editrice e dovranno essere precisate le modalità prescelte per il pagamento dei contributi.

Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla domanda, fornire, per ciascun numero pubblicato in ogni periodo semestrale, secondo l'anno civile, i dati necessari per il calcolo dei contributi relativamente alla tiratura, al numero di pagine e al peso della copia finita nonché alla percentuale di contenuto pubblicitario. Inoltre dovranno essere indicati il formato della pubblicazione, le giacenze, gli acquisti e i consumi semestrali di carta, precisandone le rispettive grammature.

Le suddette dichiarazioni, a firma del legale rappresentante dell'impresa editrice, dovranno essere rese mediante la compilazione di appositi moduli conformi all'allegato *C* al presente decreto.

La certificazione degli acquisti di carta approvvigionata dalle imprese editrici mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sarà effettuata direttamente da tale Ente al servizio dell'editoria mediante la tempestiva trasmissione di elenchi dai quali risultino i quantitativi consegnati dai produttori a ciascuna testata in ogni semestre solare.

Gli acquisti di carta non prenotata tramite l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dovranno essere documentati allegando in fotocopia, firmata per autentica dal legale rappresentante dell'impresa editrice, le fatture accompagnate da una dichiarazione dello stampatore relativa agli acquisti di carta utilizzata per la stampa del periodico da lui fatturati all'editore. Le importazioni di carta dovranno altresì essere documentate con l'invio di copie delle bolle doganali e delle fatture di acquisto, firmate per autentica dal rappresentante legale dell'impresa.

Gli inserti e i supplementi sono valutabili solo se non hanno autonoma destinazione commerciale e se, nel caso in cui non siano spillati o legati con il resto del periodico, rechino la dizione « supplemento (o simili) al n. ..... del periodico ..... ».

La percentuale di contenuto pubblicitario dovrà essere calcolata imputando a pubblicità ogni testo comunque pubblicato a pagamento.

Art. 23.

Esclusione dai benefici spettanti ai periodici

Sono considerati giornali periodici o riviste le pubblicazioni le cui testate sono depositate presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, che abbiano periodicità effettiva nell'arco di ogni anno, siano poste effettivamente in vendita al pubblico anche per abbonamento e includano elaborazioni redazionali ovvero informazioni sugli argomenti trattati o su fatti di attualità.

Sono pertanto da non considerarsi ai fini della legge giornali periodici o riviste, ancorché pubblicati a fascicoli periodici, le opere letterarie pubblicate come tali, anche se corredate da note, illustrazioni e commentari, i volumi costituiti da meri elenchi, i cataloghi di imprese, soggetti, prodotti, spettacoli e simili.

Il riconoscimento del carattere politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuato dal Comitato interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 15 luglio 1960, e al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, non costituisce di per sé titolo al riconoscimento della natura di giornale periodico o rivista ai sensi della legge.

Art. 24.

Contributi alle agenzie di stampa

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 27 della legge è effettuata annualmente, a favore degli aventi diritto, ripartendo l'importo complessivo per un terzo in parti uguali e per i restanti due terzi in proporzione al parametro ricavato per ciascuna azienda come somma dei prodotti del numero di giornali collegati a ciascuna rete per le rispettive ore di trasmissione sulla rete stessa.

In caso di utilizzo di differenti velocità di trasmissione da parte delle agenzie aventi diritto al contributo, fermo restando il requisito del minimo di ore di trasmissione richiesto dalla legge, si procederà alle riparametrazioni necessarie per tener conto del numero delle parole trasmesso per effetto delle diverse velocità sulle diverse reti delle singole agenzie.

L'erogazione dei contributi di cui al quinto comma dell'art. 27 della legge è effettuata, annualmente, a favore degli aventi diritto ripartendo l'importo complessivo di 500 milioni di lire per il 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento in proporzione al parametro ricavato per ciascuna agenzia quale somma dei rapporti tra le spese di trasmissione ed il numero dei rispettivi collegamenti, tra le spese di emissione di bollettini giornalieri e il rispettivo numero, tra le spese del personale di redazione e il rispettivo numero di redattori fissi.

Ai fini del presente decreto, per bollettino giornaliero si intende un notiziario che venga pubblicato almeno 250 volte all'anno.

Art. 25.

Contabilità speciale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in applicazione del terzo e quarto comma dell'art. 39 della legge, terrà una contabilità speciale ed autonoma relativamente alle provvidenze di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 della legge erogabili nei singoli esercizi, nonché alle quote del contributo dello Stato di cui al secondo comma del richiamato art. 39 ed ai fondi tratti dai contributi dovuti all'Ente a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, acquisibili nell'esercizio stesso.

Tale contabilità dovrà essere allegata al bilancio dello Ente ad illustrazione dell'apposito capitolo relativo alle provvidenze per l'editoria previste dalla legge, da uniformare ai criteri di cui al comma precedente, sia per quanto riguarda il comparto attivo sia per quanto riguarda il comparto passivo.

Art. 26.

Autorizzazioni comunali per la rivendita di quotidiani e periodici nella fase transitoria

Le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici di cui all'art. 50 della legge sono rilasciate senza indugio dai sindaci con l'osservanza dei criteri indicati dal comma terzo dell'art. 14 della legge e sentite le rappresentanze comunali o, ove queste difettino, provinciali o regionali delle associazioni e organizzazioni sindacali di cui all'art. 14, secondo comma, della legge, le quali devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dal sindaco in ordine ai criteri da seguire nel territorio comunale o anche in casi singoli. Trascorso tale termine, si intende che il parere sia favorevole. Le consultazioni di cui all'art. 14, secondo comma, e i pareri di cui all'art. 50, primo comma della legge, non sono comunque richiesti per il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale, o in assenza di domande per la gestione dei punti ottimali di vendita di cui al settimo comma, art. 14 della legge.

La licenza non è trasferibile e decade ove il titolare non la eserciti per un periodo di oltre sei mesi. E' ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare o altro sostituto nel caso di impedimento per malattia o infortunio ovvero di superamento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 27.

Vendita di pubblicazioni a contenuto particolare

Per vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori delle sedi medesime e non è soggetta ad autorizzazioni di sorta.

Art. 28.

Iscrizioni nel registro esercenti il commercio

Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono titolari di una rivendita di giornali e riviste hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, nonché l'autorizzazione comunale, previa istanza da presentare al comune.

Tali istanze devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio delle rivendite è subordinato alla previa iscrizione del richiedente nel registro esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 29.

Commissione tecnica consultiva

La commissione tecnica consultiva per l'editoria di cui all'art. 54 della legge è presieduta da un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è così composta:

a) due rappresentanti degli editori di giornali quotidiani;

b) due rappresentanti degli editori di periodici;

c) un rappresentante delle agenzie nazionali di stampa;

d) un rappresentante delle riviste di elevato valore culturale;

e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

f) un rappresentante dell'ordine nazionale dei giornalisti;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori poligrafici;

h) un rappresentante dei rivenditori di quotidiani e di periodici;

i) un rappresentante delle aziende di distribuzione di quotidiani e di periodici;

l) un rappresentante degli editori di libri;

m) un rappresentante delle industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, la cui attività prevalente od esclusiva consista nella stampa di giornali quotidiani, pubblicazioni periodiche o libri;

n) quattro funzionari designati rispettivamente dai Ministri del tesoro, per i beni culturali e ambientali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;

o) tre esperti in materie giuridiche ed economiche connesse con l'editoria giornalistica, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

p) il direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il capo del servizio dell'editoria, il quale assicura altresì i servizi di segreteria della Commissione.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso di vacanza o sostituzione, si procede nella medesima forma. Per la validità delle deliberazioni si richiede, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattr'ore dalla precedente, di almeno un terzo di essi. Le deliberazioni, le quali hanno valore consultivo, sono rimesse al Garante di cui all'art. 8 della legge ed all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per i provvedimenti di propria competenza, con la sottoscrizione del presidente e del segretario della Commissione.

Art. 30.

Norme finali

I documenti devono essere prodotti nell'originale o in copia autentica.

Per la tenuta del registro nazionale della stampa e di ogni altro registro di sua competenza, la direzione generale dell'informazione, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, di cui all'art. 10 della legge, può avvalersi di mezzi di meccanizzazione elettronica.

Art. 31.

Disposizioni relative al periodo transitorio

Le imprese editrici di giornali quotidiani nonché le imprese editrici di periodici e riviste che abbiano alle proprie dipendenze non meno di cinque giornalisti a

tempo pieno, organizzate in forme diverse da quelle indicate nei primi cinque commi dell'art. 1 della legge, possono essere ammesse alle provvidenze relative ai periodi a decorrere dal 1° gennaio 1981, a condizione che si siano preventivamente adeguate alle disposizioni contenute nei primi cinque commi dell'art. 1 della legge, nonché alle disposizioni del presente decreto. Se l'adeguamento interviene entro il 21 agosto 1983 l'impresa è ammessa alle provvidenze, qualora ne abbia titolo, a decorrere dal 1° gennaio 1981; se l'adeguamento interviene dopo il 21 agosto 1983 l'impresa è ammessa alle provvidenze, qualora ne abbia titolo, dalla data della regolarizzazione.

Le integrazioni ed i contributi relativi ai periodi precedenti il 31 dicembre 1980 sono corrisposti agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure previste dagli atti amministrativi posti in essere in applicazione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

La competenza all'accertamento dei requisiti per la ammissione alle provvidenze previste dalla legge e dal presente decreto appartiene al servizio dell'editoria, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 54 della legge. La competenza all'accertamento dei requisiti per l'ammissione alle provvidenze di cui al secondo comma del presente articolo appartiene alla Commissione tecnica per l'editoria, prevista dall'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 32.

Disposizioni in favore del personale dipendente dalle imprese in crisi

L'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, prevista dall'art. 36 della legge, deve essere corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale, per le quali sia stata dichiarata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI la situazione di crisi occupazionale, in relazione alle necessità di riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, ed il cui rapporto di lavoro sia risolto per dimissioni ovvero per licenziamento conseguente al termine del periodo di integrazione salariale, previsto dall'art. 35, quarto comma, della legge. Per i giornalisti l'indennità è determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro.

L'indennità aggiuntiva non compete ai lavoratori, impiegati, operai e giornalisti, che esercitino la facoltà di opzione per i benefici previsti dall'art. 37, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), della legge, ovvero che presentino la domanda ai sensi del secondo comma del medesimo art. 37 della legge.

Le imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione alla Cassa di integrazione straordinaria guadagni ovvero all'equipollente trattamento posto a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » - INPGI, ai sensi del quarto comma dell'art. 35 della legge, possono chiedere alle gestioni competenti l'applicazione della lettera *b*) del quinto comma dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed il rimborso delle quote di anzianità maturate durante il periodo di anticipazione salariale dai lavoratori che non vengono rioccupati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1982
Atti di Governo, registro n. 39, *foglio n.* 8

ALLEGATO *A*

(Da compilare su carta in bollo)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio editoria - Via Boncompagni, 15 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . ., rappresentante legale della . . . . (specificare denominazione e sede dell'impresa editrice) chiede che gli venga rilasciata certificazione dell'avvenuto adempimento durante il precedente anno finanziario degli obblighi di comunicazione a carico dell'impresa ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416.

A tale scopo dichiara di aver depositato presso codesto servizio dell'editoria i seguenti dati, comunicazioni e documenti, (specificarne l'oggetto e la data di deposito):

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .
5) . . . .
6) . . . .

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non aver omesso alcuna delle dichiarazioni alle quali è tenuto e che nessuna variazione rispetto al loro contenuto è intervenuta successivamente.

(Data e firma autenticata del rappresentante legale)

. . . .

QUOTIDIANI
ALLEGATO *B*/1

PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

(Legge 5 agosto 1981, n. 416)

Dichiarazione mensile del quotidiano . . . .

mese . . . .

Giorno	A Tiratura giornaliera complessiva	B N. pagine per copia (1)	C N. complessivo delle pagine stampate	D N. complessivo delle pagine pubblicitarie stampate (2)	E Percentuale spazio pubblicitario (3)	Prezzo a copia L.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Totale uscite	Totale		Totale	Totale		

(1) In caso di più edizioni giornaliere a diverso numero di pagine dovrà essere indicata, per ogni giorno di uscita, la media ponderale delle pagine per copia ricavata dividendo la somma delle pagine complessivamente stampate nel giorno per la tiratura complessiva giornaliera.
Il quoziente dovrà essere limitato alla seconda cifra decimale, senza arrotondamenti.

(2) E' lo spazio pubblicitario espresso in numero di pagine o frazioni di esse.
Il calcolo deve essere effettuato come segue:
1) rilevare lo spazio pubblicitario di ogni singola edizione;
2) moltiplicare detto spazio per la tiratura di ogni singola edizione;
3) sommare i singoli prodotti.

(3) In caso di più edizioni giornaliere a diverso numero di pagine pubblicitarie la percentuale di contenuto pubblicitario è ottenuta dividendo lo spazio pubblicitario espresso in numero di pagine o frazione di esse complessivamente stampato nelle diverse edizioni per il totale delle pagine complessivamente stampate nelle edizioni medesime e moltiplicando il risultato per cento.
Per pubblicità si intende ogni testo pubblicato a pagamento.

Il legale rappresentante dell'impresa editoriale

. . . .
(Timbro e firma)

ATTENZIONE: Le dichiarazioni, mensili e riepilogativa, rese mediante moduli non compilati in ogni loro parte non saranno prese in considerazione.

ATTENZIONE: Le dichiarazioni, mensili e riepilogativa, rese mediante moduli non compilati in ogni loro parte non saranno prese in considerazione.

QUOTIDIANI
ALLEGATO *B*/2
(pag. 1)

PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

(Legge 5 agosto 1981, n. 416)

DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA

...... *semestre* 198...

TESTATA . . . .

MESE	Numero uscite	Tiratura complessiva (T)	Totale pagine stampate (S)	Numero medio pagine a copia (S : T)	Totale pagine pubblicitarie (P)	Contenuto pubblicitario (P : S)
	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(3)
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
TOTALI	....	....	....	....	....	....

Avvertenze per la compilazione

(1) Riportare i totali delle corrispondenti colonne dei moduli mensili.

(2) Nelle caselle relative ai singoli mesi riportare i rapporti tra i totali delle colonne C ed A dei rispettivi prospetti mensili. Nella casella « Totale » * riportare il rapporto tra il totale della colonna (S) e il totale della colonna (T).

(3) Nelle caselle relative ai singoli mesi riportare i rapporti tra i totali delle colonne D e C dei rispettivi prospetti mensili. Nella casella « Totale » ** riportare il rapporto tra il totale della colonna (P) e il totale della colonna (S).
Tutti i quozienti dovranno essere limitati alla seconda cifra decimale senza arrotondamenti.

QUOTIDIANI
ALLEGATO *B*/2
(pag. 2)

MAGAZZINO CARTA DEL GIORNALE *Movimento del semestre (in q.li)*				
Grammature (gr/mq)	....	....	....	TOTALE
Giacenze carta inizio semestre:				
comunitaria	....	....	....	....
extra C.E.E.	....	....	....	....
Acquisti carta:				
comunitaria	....	....	....	....
extra C.E.E.	....	....	....	....
Totali:				
comunitaria	....	....	....	....
extra C.E.E.	....	....	....	....
Consumi carta del semestre:				
comunitaria	....	....	....	....
extra C.E.E.	....	....	....	....
Giacenze carta fine semestre:				
comunitaria	....	....	....	....
extra C.E.E.	....	....	....	....

	Formato della pagina cm	
	larghezza	altezza
dal n. . . al n. . .	....	....
dal n. . . al n. . .	....	....
dal n. . . al n. . .	....	....

Tutte le indicazioni relative alle pagine e al formato dovranno essere riferite al formato effettivo in quanto le necessarie riparametrazioni al formato tipo saranno effettuate dal Servizio dell'Editoria.

Ai fini del calcolo dei contributi per il . . semestre 198 . . il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra esposto nei prospetti riepilogativi risponde a verità e si impegna a tenere a disposizione del Servizio dell'Editoria, di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la collezione completa di tutte le edizioni del giornale.

. . . .
(Data)

Il legale rappresentante dell'impresa editoriale

. . . .

. . . .
(Città, c.a.p., indirizzo, telefono) (Timbro e firma)

ATTENZIONE: Le dichiarazioni rese mediante moduli non compilati in ogni loro parte non saranno prese in considerazione.

PERIODICI
ALLEGATO C/1

PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

(Legge 5 agosto 1981, n. 416)

Dichiarazione del periodico . . . .

Relativa alla concessione dei contributi per il periodo . . . .

. . . .

Periodicità ***nominale*** . . . .

Numeri ***pubblicati*** . . . .

Formato della ***pubblicazione*** *rifilato* . . . .

Stampa: nero ☐ colore ☐ (barrare con × il ☐)

Formati delle carte utilizzate per la stampa:

Bobine (cm) . . . . Fogli (cm × cm) . . . .

MAGAZZINO CARTA DEL PERIODICO
Movimento del periodo . . . .

Grammature (gr/mq) (*)							TOTALE
Giacenza iniziale							
Acquisto di carta (**) — tramite E.N.C.C.							
Acquisto di carta (**) — diretti							
Totale							
Consumo del periodo							
Giacenza finale							

(*) Le grammature devono essere distinte per destinazione (copertina, testo, inserto, ecc.).

(**) Gli acquisti di carta non prenotata tramite l'ENCC dovranno essere documentati allegando fotocopia delle fatture di acquisto carta e delle fatture di stampa firmate per autentica dal legale rappresentante, unitamente ad una dichiarazione dello stampatore attestante i consumi di carta per ogni mese di uscita.
Le importazioni dovranno altresì essere documentate con l'invio delle bolle doganali corredate dalle fatture.

ATTENZIONE Le dichiarazioni rese mediante moduli non compilati in ogni loro parte non saranno prese in considerazione.

PERIODICI
ALLEGATO C/2

PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

(Legge 5 agosto 1981, n. 416)

TESTATA . . . .

Ai fini del calcolo dei contributi per il periodo . . . .

il sottoscritto dichiara quanto segue:

1) Periodicità . . . .

2) Consumo del periodo: kg . . . . . .

mese	kg	mese	kg . . . .
. . . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . . . .	. . . .	. . . . .
TOTALE	....	TOTALE	

3) Quantitativo di carta consumata per la stampa del testo pubblicitario (*) kg . . . . .

mese	kg	mese	kg . . . .
. . . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
TOTALE		TOTALE	

4) Contenuto pubblicitario in % . . . .

5) Prezzo di vendita L. . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità che quanto sopra risponde a verità e si impegna a tenere a disposizione del Servizio dell'editoria di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la collezione completa (compresi eventuali inserti o supplementi (**) della pubblicazione).

. . . .
(Data)

Il legale rappresentante dell'impresa editoriale

. . . .
(Timbro e firma)

(*) Per pubblicità si intende ogni testo pubblicato a pagamento.

(**) Gli inserti o i supplementi sono valutabili ai fini dei contributi solo se non hanno autonoma destinazione commerciale e se, nel caso in cui non siano spillati o rilegati con il resto del periodico, recano la dizione « supplemento (o simile) al numero . . . del periodico . . . . ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1982.

Rideterminazione dell'indennità di trasferta e di altre indennità ad essa connesse, per il personale statale, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni sul trattamento di missione e di trasferimento ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali che consentono, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, sul trattamento di missione e di trasferimento per altre categorie di dipendenti statali, il quale prevede analoga facoltà di rideterminazione nello stesso limite del 12 per cento;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, che attribuiscono al personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette una particolare indennità di trasferta, rideterminabile, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, secondo le disposizioni di cui al suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 513;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 69 dell'11 marzo 1981, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1981, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1982 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1981 e 1980 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 30 gennaio 1982, n. 2699, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 18,37 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopraindicate indennità nel limite del 10 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta (art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata:

da L. 36.300 a L. 40.000;
da L. 30.300 a L. 33.400;
da L. 25.700 a L. 28.300;
da L. 18.700 a L. 20.600;
da L. 13.400 a L. 14.800;

b) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417) è elevata da lire 81 a L. 90;

c) l'indennità per percorsi o frazioni di percorso non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 134 a L. 148;

d) l'indennità per percorsi effettuati a piedi (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 201 a L. 222;

e) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 201 a L. 222.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le misure dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono aumentate del 10 per cento, con arrotondamento per eccesso a lira intera.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1982
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 113

(2524)

DECRETO 7 maggio 1982.

Elevazione da lire 2.250 miliardi a lire 3.250 miliardi dello importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 2730/66-AU-10 del 20 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1982, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 227, emanato in forza della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° maggio 1982, fino all'importo massimo di lire 2.250 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 2.250 miliardi a lire 3.250 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° maggio 1982, emessi con il decreto ministeriale n. 2730/66-AU-10 del 20 aprile 1982, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 2.250 miliardi a lire 3.250 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 15 maggio 1982 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del Tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 20 aprile 1982, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 10 % semestrale, per il periodo dal 1° maggio 1982 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni di interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 2730/66-AU-10 del 20 aprile 1982, meglio citato in premessa, salvo l'elevazione a lire 325 miliardi degli oneri per interessi.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1982
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 182

(2528)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 novembre 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della Prima giornata mondiale dell'alimentazione.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1981, n. 50, con il quale è stata autorizata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1530 del 20 ottobre 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo della Prima giornata mondiale dell'alimentazione, nel valore da L. 150.

Detto francobollo è stampato in offset, su carta fluorescente, non filigranata: formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari; quadricromia.

La vignetta riproduce una « Natura morta » del pittore Gregorio Sciltian, conservata nel Museo P.T. in Roma.

Sul francobollo sono riportate la leggenda « 1ª GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE », la parola « ITALIA », la riproduzione del simbolo ufficiale della manifestazione e l'indicazione del valore, « 150 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1982
Registro n. 12 Poste, foglio n. 346

(2489)

DECRETO 19 novembre 1981.

Autorizzazione alla emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche di una marca per il trasporto dei pacchi in concessione.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878, con il quale sono state fra l'altro apportate, a decorrere dal 1° ottobre 1981, modificazioni alle tariffe postali nell'interno della Repubblica;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una marca per il trasporto dei pacchi in concessione, da L. 900;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1533 del 10 novembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una marca per il trasporto dei pacchi in concessione, da L. 900.

Art. 2.

La marca di cui all'art. 1 è stampata in calcografia, su carta bianca, filigranata con stelline a cinque punte, disposte a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 48 × 15; formato stampa: mm 45 × 12; dentellatura: $13^1/_4$; colore: azzurro oltremare; foglio: quaranta esemplari.

La marca è composta di due parti distinte, « matrice » e « figlia », unite da un rettangolino di linee verticali.

Ogni parte, divisa geometricamente in quattro parti di grandezza e tonalità diverse, poggia sul lato lungo del formato e si staglia, sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione, con un filetto scuro.

Nella prima parte, in una formella che si estende in alto, per tutta la lunghezza del formato e per un quarto dell'altezza, si stacca, per scuro sul fondo molto chiaro, la leggenda su due righe e in carattere americano tondo pieno, « TRASPORTO PACCHI IN CONCESSIONE ». Sotto questa un riquadro largo circa un quarto della lunghezza e toccante la base, sul quale, su di un fondo a mezza tinta chiara, spicca per bianco l'emblema della Repubblica graficamente disegnato. In basso, per la rimanente lunghezza e per l'altezza di circa un sesto, una basetta a mezza tinta scura racchiude la scritta, in carattere bastoncino scuro, « SULLA MATRICE ». Nello spazio centrale, su di un fondino ondulato tipo mille nomi, ripetente la leggenda « DIRITTO POSTALE », sono stampati il valore — espresso con « L. » — e la cifra in arabo, in carattere bianco chiaroscurato, filettato di scuro con ombra a destra.

La seconda parte è simile alla prima nella formella di testa che, con uguali caratteristiche, ripete la leggenda « TRASPORTO PACCHI IN CONCESSIONE ». Il riquadro che racchiude l'emblema della Repubblica è in tutto uguale a quello della prima parte, ma si trova all'estremità opposta dell'altro. Ne consegue che lo spazio centrale, riservato al valore, è spostato a sinistra — anziché a destra come nella prima parte —, ma sempre compreso nelle formelle di testa e di base e con le stesse caratteristiche riguardo al fondino e al valore. La basetta contenente la leggenda « SULLA FIGLIA » è uguale a quella che, nella prima parte, porta la leggenda « SULLA MATRICE » e, partendo dal lato sinistro della marca, raggiunge il riquadro in cui figura l'amblema della Repubblica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1982
Registro n. 12 Poste, foglio n. 343

(2490)

DECRETO 20 novembre 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario avente come soggetto il Santo Natale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali una avente come tematica il Santo Natale;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1981, fra l'altro, di francobolli ordinari aventi come soggetto il Santo Natale;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1533 del 10 novembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo ordinario avente come soggetto il Santo Natale, nel valore da L. 200.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; colori: rosso terra di siena naturale, azzurro intenso, azzurro oltremare; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta riproduce un particolare dell'« Adorazione dei Magi », bassorilievo in pietra realizzato da Giovanni da Campione d'Italia nel 1340 e collocato nel Battistero del Duomo di Bergamo.

Il francobollo è completato dalle leggende « NATALE 1981 », « GIOVANNI DA CAMPIONE D'ITALIA », « ITALIA » e dall'indicazione del valore, « 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1982
Registro n. 12 Poste, foglio n. 347

(2491)

DECRETO 6 gennaio 1982.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli ordinari avente come tematica « Il folklore italiano ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1982, una serie di francobolli ordinari da realizzare, nel corso di più anni, avente come tematica « Il folklore italiano »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1537 del 15 dicembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il folklore italiano ».

Con successivi decreti verranno di volta in volta stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli appartenenti alla suddetta serie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1982
Registro n. 12 Poste, foglio n. 342

(2488)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 gennaio 1982, n. **269**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Opera ternana educatrice », in Terni.

N. 269. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Opera ternana educatrice », in Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1982
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Adempimenti concernenti l'iscrizione al registro nazionale della stampa, istituito dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 (art. 11) e domande di contributi.

In concomitanza con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle norme di attuazione previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, art. 54, si ritiene necessario, al fine di evitare possibili errori di natura formale e sostanziale, pregiudizievoli per il futuro corretto svolgimento delle relative pratiche,. richiamare l'attenzione di tutti gli operatori interessati su quanto segue:

1) Il registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge n. 416/1981 sostituisce il precedente registro istituito dalla legge n. 172/1975.

2) La nuova normativa stabilisce che gli adempimenti relativi all'iscrizione al registro nazionale della stampa e alla presentazione di tutte le domande e dichiarazioni, debbano essere svolte dall'impresa editrice, con esclusione perciò del proprietario della testata nel caso in cui questi non eserciti l'attività editoriale.

3) Tutte le domande e dichiarazioni devono essere firmate da chi ha la rappresentanza legale dell'impresa.

4) La domanda, presentata in conformità dello schema allegato al presente comunicato, deve essere redatta su carta bollata (ed in doppio originale, nel caso in cui si desidera l'attestazione relativa all'iscrizione; il servizio dell'editoria restituirà a tempo debito uno dei due originali con gli estremi di registrazione).

5) Tutti i documenti allegati alla domanda di iscrizione o concernenti successive comunicazioni o variazioni, devono essere in carta da bollo e, se non originali, autenticati.

6) Laddove le comunicazioni riguardino negozi o fatti giuridici di cui la legge fa cenno esplicito (per esempio un contratto di affitto dell'azienda o della testata), è indispensabile trasmettere, con la comunicazione stessa, copia autentica ed in regola con il bollo dell'atto relativo.

7) Tutte le domande di iscrizione al registro nazionale della stampa presentate anteriormente all'entrata in vigore delle norme di attuazione, devono essere ripresentate nei termini prescritti dalle stesse.

8) Il soggetto interessato può omettere di trasmettere nuovamente documenti già in precedenza depositati presso l'Ufficio dichiarando espressamente, sotto la sua responsabilità, che non sono intervenuti mutamenti in merito al contenuto degli stessi.

E' fatta salva comunque, la facoltà del servizio della editoria di richiedere i documenti in questione.

Qualora, invece, siano intervenuti mutamenti che riguardano quanto attestato nei documenti già depositati, è necessario trasmettere, sempre con le modalità sopra specificate, i documenti debitamente aggiornati.

9) Qualora il soggetto che richieda l'iscrizione non possa inviare l'atto costitutivo della società o lo statuto della stessa, trattandosi ad esempio di società di fatto o impresa individuale o associazione o istituzione o ente morale, è necessario presentare un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria e artigianato o dalla prefettura o dal tribunale da cui risulti il nominativo del rappresentante legale.

10) Si intende per luogo di pubblicazione quello della sede del tribunale dove è avvenuta la registrazione della testata.

11) L'invio di documenti relativi all'iscrizione nel registro nazionale della stampa, o comunque concernenti altri adempimenti, è consigliabile che avvenga per raccomandata postale.

In ogni caso il rispetto dei termini potrà essere dimostrato solamente con il timbro di spedizione della raccomandata postale o, in caso di consegna a mano, dall'attestazione diretta da parte del Servizio dell'editoria.

12) Si richiama l'attenzione sull'obbligo di non presentare domande plurime con un unico atto (non è possibile, per esempio presentare con unico atto domande di iscrizione al registro e domande per le provvidenze).

In ogni caso le domande per le provvidenze dovranno essere redatte singolarmente per ogni testata.

13) Il termine di presentazione delle domande relative ai contributi per l'anno 1981, primo e secondo semestre, è di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, contenente norme di attuazione della legge n. 416/1981.

Il termine di presentazione delle domande relative ai contributi per il primo semestre 1982 scade il 1° settembre 1982.

14) Si richiama l'attenzione sulla necessità di compilare con la massima accuratezza, in considerazione delle responsabilità anche di natura penale, i moduli da allegare alla domanda per le provvidenze redatti secondo il fac-simile riprodotto in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, per ogni singola voce.

15) Si richiama anche l'attenzione sulle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 22 ed all'ultimo comma dell'art. 24 della legge n. 416/1981 relative alla perdita del diritto alle provvidenze per un biennio in caso di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni.

16) Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto ai contributi a favore dei periodici dovranno essere inviati al Servizio dell'editoria i numeri pubblicati nel semestre relativo (per i settimanali è sufficiente l'invio di dieci numeri, fatta salva la facoltà del Servizio dell'editoria di richiedere l'intera collezione).

Modello della domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa da compilarsi in carta bollata

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio editoria - Registro nazionale della stampa - via Boncompagni, 15 - 00198 ROMA

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante della (specificare denominazione e sede dell'impresa editrice) chiede, a norma dell'art. 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416 l'iscrizione al registro nazionale della stampa.

A tal fine allega alla presente domanda:

1) Dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprietà della testata edita, nonché di chi esercita l'attività editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata (art. 11, comma terzo, lettera *a*), *oppure* dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale (art. 11, comma quarto, lettera *a*). (1).

2) Dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione (art. 11, comma terzo, lettera *c*), *oppure* dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite (art. 11, comma quarto, lettera *c*). (2).

3) Copia autentica e in regola con il bollo dell'atto costitutivo.

4) Copia autentica e in regola con il bollo dello statuto.

5) Copia autentica e in regola con il bollo del verbale di assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che l'impresa ha già depositato i documenti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 rispettivamente in data ..... e che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto in essi attestato. (2).

Firma del titolare/legale rappresentante

. . . .

---

(1) Quest'ultima dichiarazione deve essere presentata solo dalle imprese concessionarie di pubblicità, che non dovranno, quindi, presentare la prima dichiarazione.

(2) Dichiarazione da inserire solamente nel caso in cui non si inviano i documenti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5.

(2338)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento n. 15/1982 riguardante: « Cassa conguaglio per il settore elettrico. Rimborso sull'energia elettrica importata dall'Enel » del 29 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

al punto 1, secondo comma, in luogo di: « *al periodo* 1° *marzo*-30 *giugno* 1982 » leggasi: « *al periodo* 1° *aprile*-30 *giugno* **1982** »;

al punto 3, ultimo comma, quarto rigo, in luogo di: « *data del* 1° *marzo* 1982 » leggasi: « *data del* 1° *aprile* 1982 ».

(2529)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Fondo sanitario nazionale

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 marzo 1982 il CIPE ha ripartito la quota complessiva di parte corrente da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, determinata a titolo provvisorio per il secondo trimestre 1982 in L. 5.316.914.000.000, pari ad un quarto della disponibilità di L. 21.267.656.000.000, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata nell'allegata tabella 1.

E' stato assegnato alla C.R.I., in acconto per il secondo trimestre 1982, l'importo di L. 8.086.000.000 pari ad un quarto dello stanziamento previsto a titolo provvisorio in 32.344 milioni di lire.

La somma di L. 5.676.084.000 destinata alle regioni e province autonome interessate per far fronte alle spese sostenute per l'assistenza agli hanseniani e familiari a carico, è stata ripartita nella misura indicata nell'allegata tabella 2.

TABELLA 1

RIPARTIZIONE F.S.N. — PARTE CORRENTE 2° TRIMESTRE 1982

REGIONI	Piano sanitario nazionale 1981	Stanziamento provvisorio	Quota trimestrale
Piemonte	1.569.800.000.000	1.556.782.000.000	389.195.500.000
Valle D'Aosta	41.200.000.000	40.858.000.000	10.214.500.000
Lombardia	3.192.800.000.000	3.166.323.000.000	791.580.750.000
Provinciá autonoma di Bolzano	172.000.000.000	170.574.000.000	42.643.500.000
Provincia autonoma di Trento	218.900.000.000	217.085.000.000	54.271.250.000
Veneto	1.798.600.000.000	1.783.684.000.000	445.921.000.000
Friuli Venezia-Giulia	578.500.000.000	573.703.000.000	143.425.750.000
Liguria	769.400.000.000	763.019.000.000	190.754.750.000
Emilia Romagna	1.658.700.000.000	1.644.945.000.000	411.236.250.000
Toscana	1.500.200.000.000	1.487.759.000.000	371.939.750.000
Umbria	310.200.000.000	307.627.000.000	76.906.750.000
Marche	550.300.000.000	545.736.000.000	136.434.000.000
Lazio	2.055.200.000.000	2.048.074.000.000	512.018.500.000
Abruzzi	476.200.000.000	474.234.000.000	118 558.500.000
Molise	103.400.000.000	102 542.000.000	25.635.500.000
Campania	1.952.700.000.000	1.936.507.000.000	484.126.750.000
Puglia	1.396.100.000.000	1.384.522.000.000	346.130.500.000
Basilicata	201.300.000.000	199.631.000.000	49.907.750.000
Calabria	690.600.000.000	684.873.000.000	171.218.250.000
Sicilia	1.591.300.000.000	1.578.104.000.000	394.526.000.000
Sardegna	606.100.000.000	601.074.000.000	150.268.500.000
Totale	21.445.500.000.000	21.267.656.000.000	5.316.914.000.000

TABELLA 2

RIPARTIZIONE SPESA PER ASSISTENZA HANSENIANI E FAMILIARI A CARICO

REGIONI	Spesa sostenuta nel 1979	Spesa sostenuta nel 1990	Spesa sostenuta nel 1981	Numero assistiti		Totale spesa
				Hanseniani	Familiari	
1) Piemonte			75.000.000	8	7	75.000.000
2) Valle d'Aosta	non esistono hanseniani		—	—	—	
3) Lombardia	42.323.000	40.325.000	40.324.000	7	5	122.972.000
4) Provinvia aut. Bolzano	non esistono hanseniani		—	—	—	
5) Provincia aut. Trento			16.060.000	2	1	16.060.000
6) Veneto			48.100.000	6	3	48.100.000
7) Friuli Venezia-Giulia	non esistono hanseniani		—	—	—	
8) Liguria			752.000.000	88	75	752.000.000
9) Emilia-Romagna			35.040.000	4	4	35.040.000
10) Toscana		2.216.000	133.720.000	22	13	135.936.000
11) Umbria	non esistono hanseniani		—	—	—	
12) Marche	16.339.000	8.228.000	26.280.000	3	3	50.847.000
13) Lazio	54.318.000	63.510.000	99.280.000	12	8	217.108.000
14) Abruzzi			24.820.000	3	2	24.820.000
15) Molise	40.000.000	45.000.000	45.000.000	4	7	130.000.000
16) Campagnia			286.420.000	33	36	286.420.000
17) Puglia		172.857.000	1.247.403.000	118	103	1.420.260.000
18) Basilicata			31.000.000	4	4	31.000.000
19) Calabria			759.200.000	80	120	759.200.000
20) Sicilia	345.786.000	470.182.000	561.157.000	69	70	1.377.125.000
21) Sardegna			194.196.000	21	30	194.196.000
Totale	498.766.000	802.318.000	4.375.000.000	484	491	5.676.084.000

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 marzo 1982 il CIPE ha scorporato, dallo stanziamento di lire 510 miliardi previsto dal disegno di legge relativo al bilancio di previsione 1982 per il Fondo sanitario nazionale — parte in conto capitale —, in via provvisoria e salvo successiva puntuale determinazione, la somma di lire 10 mila milioni da destinare alle esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonchè la somma di 76.240 milioni di lire per la costruzione di nuovi posti letto ospedalieri.

Il residuo importo di 423.760 milioni di lire è stato attribuito, a titolo provvisorio, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nella misura e per le finalità indicate nella colonna (a), dell'allegata tabella, con la possibilità che tali somme vengano utilizzate anche per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera — e relative attrezzature — in corso alla data di pubblicazione della legge 30 aprile 1980, n. 149, alla condizione che, ove con tali completamenti i posti letto vengano ad eccedere il livello del 6 per mille, i completamenti stessi siano accompagnati da una contestuale riconversione o eliminazione di posti letto esistenti in numero pari all'eccedenza di cui sopra.

Per le esigenze relative al primo e secondo trimestre 1982 il CIPE ha assegnato alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano due quote trimestrali secondo gli importi indicati nella colonna (b) dell'allegata tabella.

RIPARTIZIONE F.S.N. — CONTO CAPITALE 1982

REGIONI	Rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio (a)	Quota trimestrale (b)
Piemonte	34.363.000.000	8.590.750.000
Valle d'Aosta	931.000.000	232.750.000
Lombardia	66.531.000.000	16.632.750.000
Provincia autonoma di Bolzano	3.242.000.000	810.500.000
Provincia autonoma di Trento	3.508.000.000	877.000.000
Veneto	33.066.000.000	8.266.500.000
Friuli Venezia-Giulia	9.493.000.000	2.373.250.000
Liguria	13.898.000.000	3.474.500.000
Emilia Romagna	29.941.000.000	7.485.250.000
Toscana	28.162.000.000	7.040.500.000
Umbria	6.600.000.000	1.650.000.000
Marche	11.620.000.000	2.905.000.000
Lazio	38.137.000.000	9.534.250.000
Abruzzi	10.407.000.000	2.601.750.000
Molise	2.311.000.000	577.750.000
Campania	36.058.000.000	9.014.500.000
Puglia	28.927.000.000	7.231.750.000
Basilicata	3.807.000.000	951.750.000
Calabria	13.815.000.000	3.453.750.000
Sicilia	36.624.000.000	9.156.000.000
Sardegna	12.319.000.000	3.079.750.000
Italia	423.760.000.000	105.940.000.000

(2497)

Provvedimenti concernenti la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 marzo 1982 il CIPE ha ripartito tra le regioni a statuto ordinario la somma complessiva di L. 977.088.850, corrispondente all'anticipo del 5% sulla disponibilità finanziaria del 1982, come segue:

Regioni	Somme (in lire)
Piemonte	70.578.750
Lombardia	152.203.100
Veneto	73.851.650
Liguria	25.567.900
Emilia-Romagna	56.853.150
Toscana	57.220.850
Umbria	12.726.200
Marche	25.701.100
Lazio	107.894.650
Abruzzo	23.658.650
Molise	6.044.900
Campania	155.841.350
Puglia	140.821.600
Basilicata	15.234.250
Calabria	52.890.750
Totale	977.088.850

(2498)

Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recanti norme in materia di occupazione giovanile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 marzo 1982 il CIPE ha assegnato alle Amministrazioni centrali dello Stato — per far fronte, fino al 30 giugno 1982, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni ai giovani impegnati nei progetti di occupazione giovanile di rispettiva competenza — le seguenti somme alla cui copertura si provvederà con ricorso alle disponibilità recate, per il 1982, dall'art. 4 della legge n. 21/1981:

Ministero del tesoro:	
ragionerie provinciali	2.250.000.000
direzioni provinciali	6.000.000.000
istituti di previdenza	688.500.000
direzione generale personale	37.500.000
Ministero del lavoro:	
servizi impiego	21.545.504.000
ispezioni lavoro	6.302.425.000
Ministero dei trasporti:	
motorizzazione civile e controllo autoveicoli	3.817.000.000
aviazione civile	294.318.000
Ministero della marina mercantile	1.080.500.000

Ministero dell'interno:	
servizi amministrativi contabili	5.700.000.000
servizi antincendi	185.000.000
Ministero di grazia e giustizia:	
controversie lavoro	2.201.696.000
istituti prevenzione	1.890.000.000
Ministero per i beni culturali e ambientali:	
arti, archivi e biblioteche	22.039.872.000
Scuola superiore della pubblica amministrazione	80.000.000
Ministero delle finanze:	
dogane	7.509.000.000
catasto	10.000.000.000
Ministero della pubblica istruzione:	
istituti tecnici	—
provveditorato studi	1.618.701.000
Ministero dei lavori pubblici:	
A.N.A.S.	1.250.000.000
amministrazioni periferiche	930.000.000
Totale	95.420.016.000

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 marzo 1982 il CIPE ha concesso alla regione Toscana, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 285/77, un contributo pari a L. 1.351.440.000 per i piani di occupazione giovanile predisposti da alcune cooperative agricole operanti nella stessa regione. Tale somma e posta a carico delle assegnazioni alla regione Toscana destinate alle iniziative regionali in materia agricola.

(2496)

Provvedimenti concernenti la legge 1° luglio 1977, n. 403, recante norme per il finanziamento dell'attività agricola delle regioni.

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 marzo 1982 il CIPE ha ripartito lo stanziamento di 6 miliardi di lire di cui all'art. 5 della legge n. 403/77, per la concessione dei contributi alle associazioni provinciali di allevatori, come segue:

Regione Valle d'Aosta	L.	13.800.000
Regione Piemonte	»	304.700.000
Regione Liguria	»	25.000.000
Regione Lombardia	»	1.430.000.000
Provincia autonoma Bolzano	»	96.600.000
Provincia autonoma Trento	»	85.600.000
Regione Veneto	»	559.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	501.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	1.034.000.000
Regione Toscana	»	266.000.000
Regione Marche	»	105.000.000
Regione Umbria	»	107.400.000
Regione Lazio	»	278.000.000
Regione Abruzzo	»	75.400.000
Regione Molise	»	35.400.000
Regione Campania	»	79.500.000
Regione Puglia	»	263.000.000
Regione Basilicata	»	82.400.000
Regione Calabria	»	54.600.000
Regione Sicilia	»	189.800.000
Regione Sardegna	»	413.800.000
Totale	L.	6.000.000.000

(2499)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Zanussi elettronica S.p.a., con sede legale in Pordenone e stabilimenti di Vallenoncello (Pordenone) e Campoformido (Udine);

S.p.a. O.T.B. - Officine termotecniche Breda di Bari;

S.p.a. Bensi, con stabilimenti di Carbonara Scrivia e Serravalle Scrivia (Alessandria);

S.p.a. Corà Domenico e Figli, con sede e stabilimento in Altavilla Vicentina, frazione Tavernelle (Vicenza);

ditta Ital-Suole di Monteroni d'Arbia (Siena);

ditta Maglificio Buricco, con sede e stabilimento in Bonate Sotto (Bergamo);

S.n.c. Manifatura di Loro, con stabilimento di Loro Ciuffena (Arezzo);

Manifattura di Rivatica S.r.l., con sede e stabilimento in Paratico (Brescia);

S.r.l. O.Ma.Tex. Rimach di Coccaglio e stabilimenti in Coccaglio e Roveto (Brescia);

S.p.a. Gioielleria italiana con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara);

S.p.a. G.C. illumination, con sede in Milano e stabilimento in Pozzolo Formigaro (Alessandria);

S.p.a. Lenco Italia e consociate, con sede legale in Osimo (Ancona);

Ditta F.sco Lavaggi & Figlio, con sede e stabilimento in Trofarello (Torino);

S.p.a. AE Borgo, con sede e stabilimento in Alpignano (Torino);

S.p.a. Alfa Romeo veicoli commerciali e lavorazioni meccaniche, con sede in Napoli e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli);

S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli e stabilimenti in Arese, Portello (Milano) e Pomigliano d'Arco (Napoli) e filiali nazionali di vendita;

S.p.a. Alfa Romeo, con sede in Milano e direzione commerciale di Arese (Milano);

ditta Villanova S.p.a., con sede e stabilimento in Villanova d'Asti, località Casette;

S.p.a. Rototuft, con sede in Baragiano Scalo (Potenza);

S.p.a. Mossi & Ghisolfi Sud di Anzio;

S.p.a. Marlane di Praia a Mare (Cosenza);

S.p.a. Rimoldi Rockuell, con sede in Opera (Milano), stabilimento in Ostella di Busto Garolfo (Milano) e direzione amministrativa in Opera;

ditta C.M. & C., con sede e stabilimento a Lonate Pozzolo (Varese);

S.p.a. Meccanotessile, con sede e stabilimento in Como;

S.a.s. Officine meccaniche Pramaggiore Ernesto e C., con sede legale in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino);

S.p.a. Salvatore Paliotto & C. - Costruzioni metalliche, con stabilimento in S. Giovanni a Teduccio (Napoli);

S.p.a. Fratelli Mazzoli & C., con sede e stabilimento di Palazzolo sull'Oglio (Brescia);

S.r.l. Icobox, con stabilimento in Battipaglia (Salerno);

S.p.a. Fra.Be.Vin. di Marsala (Trapani);

S.p.a. Fonderie Subalpine, con sede e stabilimento in Mondovì (Cuneo);

S.p.a. Firsat di San Pietro di Moncalieri (Torino);

S.p.a. C.I.A. - Compagnia industriale alimentare, con sede in Nocera Superiore (Salerno);

S.p.a. Saffa, con sede in Milano e stabilimento di Ellera Umbra (Perugia);

ditta Artuso Luigi S.p.a., con sede e stabilimento in Marostica (Vicenza);

S.p.a. Asla, con sede e stabilimento in Grumello del Monte (Bergamo);

ditta Cantieri navali Solimano, con sede in Savona;
Officine Bux S.p.a. di Bari;
ditta Rivarossi S.p.a. di Sagnino (Como);
S.r.l. Romanelli giocattoli di Roma;
S.p.a. Savio, con sede in Pordenone e stabilimento San Giorgio a Genova;
S.p.a. Savio - Divisione tematex di Vergiate (Varese);
Ditta. Scaini S.r.l. in liquidazione di Milano;
S.p.a. Seli, con sede e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano);
S.p.a. Sicurvia nazionale, con stabilimento in Marcianise (Caserta);
S.p.a. So.Ge.I. di Taverne di Corciano (Perugia);
ditta Squitter S.r.l. di Gorle (Bergamo);
ditta Tomaificio R. Pelosini & C. S.n.c. di Viareggio (Lucca);
S.p.a. Alfacavi, con sede e stabilimento in Quattordio (Alessandria);
S.p.a. Alceo Blasi di Paliano (Frosinone);
S.p.a. Carnia - Fabbrica occhiali di Ovaro (Udine);
ditta Ferriera Fenotti & C. S.p.a., con sede e stabilimento in Montichiari (Brescia);
ditta Garfide S.p.a., con sede in Pieve di Fosciana (Lucca);
ditta Ideal clima S.p.a. di Milano e stabilimento di Brescia;
società I.F.D. di Isoletta di Arce (Frosinone);
S.p.a. I.L.C.A. maggiore S.p.a., con sede e stabilimento in San Pietro Moncalieri (Torino);
S.p.a. Genal, con sede in Catania e stabilimento ex Sosima di Comiso (Ragusa);
società Imer - Industrie metalmeccaniche riunite, con sede in Palermo - stabilimenti «5» (ex «MR») di Partanna Mondello (Palermo), «3» (ex CMC) di Catania, stabilimento ferroviario di Palermo e stabilimento carpenteria di Carini;
S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia;
società Aziende vetrarie italiane Ricciardi A.V.I.R. S.p.a., con stabilimento in Gaeta;
ditta A.V.I.R. S.p.a., con stabilimento in Sesto Calende (Varese).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Arcos, con sede e stabilimento in Albissola Marina (Savona);
S.p.a. Cartiera dell'Ania di Barga (Lucca);
S.p.a. E.R.G. Raffineria Edoardo Garrone, con sede in Genova e stabilimenti a San Quirico (Genova) ed Arquata Scrivia (Alessandria);
S.p.a. E.S.A. - Moduli continui meccanografici, con stabilimento in Qualiano (Napoli);
ditta I.F.R. - Industrie Festi Rasini S.p.a., con sede legale in Villa d'Ogna (Bergamo) e stabilimento in S. Giovanni Lupatoto (Verona);
Mobilsuper management S.r.l., con sede legale a Gambassi Terme (Firenze) e stabilimento di Barberino Valdelsa (Firenze);
ditta S.E.I. - Società editrice internazionale S.p.a. di Torino;
S.p.a. Staderini di Pomezia (Roma).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Snia Viscosa, con stabilimento in Cesano Maderno (Milano);
S.p.a. Sicrem, con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona);
S.p.a. Maglificio Santo Dasso & Figli, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo;
S.p.a. ing. Alessandro Lollini, con sede legale in Zola Predosa (Bologna) e stabilimento in Gricignano di Aversa (Caserta);
Cartindustria italiana S.p.a., con sede legale in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimento in Porcari (Lucca);
Albari S.p.a., con sede legale e stabilimento in Bari;
Ansafone elettronica S.p.a., con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma);
S.p.a. Cotonificio Defferrari, con sede in Savignano (Genova);
S.p.a. Cotonificio Olcese veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento di Fiume Veneto (Padova);
ditta Europhon S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Corsico (Milano), Bozzolo (Mantova) e Quistello (Mantova);
S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine);
ditta Italtermic Società cooperativa a r.l., con sede in Ardea (Roma);
S.p.a. Sidus Istituto biochimico nazionale di Roma;
ditta Sici S.r.l. Prodotti chimici per l'industria di Pian Camuno (Brescia);
S.p.a. F.lli Bianchini, con sede e stabilimento in Mercogliano (Avellino) ed uffici in Firenze;
S.p.a. Amuco international di Avellino.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

Litton Italia S.p.a. di Pomezia (Roma);
ditta Calzaturificio Urbano S.r.l. di Campodarco di Fermo (Ascoli Piceno);
S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza);
Confezioni del Cesano S.r.l., ora Cesano S.p.a. - Manifatture tessili di abbigliamento, con sede in S. Filippo sul Cesano - Mondavio (Pesaro);
S.p.a. Pandor, con sede in Milano e stabilimento in Cesate (Milano) (già Delgrossi).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi dell'impresa S.r.l. Valdera mense, con sede in Pontedera (Pisa), servizio mensa presso società Piaggio, stabilimenti in Pontedera (Pisa), Pisa e Vicopisano (Pisa). La durata del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della predetta impresa sarà strettamente collegata al periodo di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria nelle imprese industriali presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.r.l. Amco, con sede e stabilimento in Milano;
S.r.l. Industrie carni saltari di Aprilia (Latina).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per ulteriori nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Milazzo (Messina) per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ampliamento degli impianti all'interno della raffineria Mediterranea, nonchè addetti ai servizi ausiliari marittimi, portuali e terrestri all'interno o all'esterno della raffineria, sospesi dal lavoro dal 4 febbraio 1980.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonchè dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale della Cooperativa officine meccaniche Scar, con sede in Roè Volciano (Brescia).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore giornali quotidiani operanti nel comune di Bergamo.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nelle seguenti aree:

comune di Napoli, per il completamento dei lavori di restauro ai monumenti (a decorrere dal 7 marzo 1982);

comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta), per il completamento del primo lotto di lavori del progetto PS3/123 — disinquinamento del golfo di Napoli — (a decorrere dal 7 gennaio 1982);

comune di Napoli, per il completamento delle opere relative alla ristrutturazione dell'aeroporto di Capodichino (a decorrere dal 18 novembre 1981).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonché dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società S.a.s. Officine S. Andrea (O.S.A.), con sede in Pianoro (Bologna).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma. lettera *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società Siace di Palermo, per gli stabilimenti di Fiumifreddo, Mascali, Piazza Armerina e Bagheria.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della ditta Lepel, con sede e stabilimento in Poggio Rusco (Mantova).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dello Stabilimento di Brandizzo S.p.a., con sede in Brandizzo (Torino).

Con deliberazione adottata nella seduta del 2 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera);

S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza);

S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Ionico (Reggio Calabria).

Con deliberazione adottata nella seduta del 2 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società del gruppo Montedison:

S.p.a. Fertimont, con sede in Milano e unità produttive in Ferrara, Porto Marghera, Priolo (Siracusa), Porto Empedocle (Agrigento), Crotone e S. Giuseppe di Cairo, compresi uffici vendita e filiali;

S.p.a. Montedipe, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Mantova, Porto Marghera, Novara, Brindisi e Priolo (Siracusa) compresi uffici vendita e filiali;

S.p.a. Montedison, con sede in Milano;

S.p.a. Resem, con sede in Milano e unità in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli) compresi uffici vendita e filiali;

S.p.a. Ausimont, con sede in Milano e unità produttive a Bussi (Pesaro), Novara, Porto Marghera, Spinetta Marengo (Alessandria), Crotone, Pombio (Milano), Livorno, Mantova, Linate e Rho, compresi uffici vendita e filiali;

S.p.a. Segem, con sede in Milano e uffici periferici facenti capo amministrativamente alla sede;

S.p.a. Montepolimeri, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera, Rho (Milano), Terni, Brindisi e Priolo (Siracusa), compresi uffici vendita e filiali;

S.p.a. Fertimont, con sede in Milano e filiali, unità produttive a Ferrara, Porto Marghera (Venezia), Priolo (Siracusa), Porto Empedocle (Agrigento), Crotone (Catanzaro) e S. Giuseppe di Cairo (Savona);

S.p.a. Ferroleghe, con sede in Milano e stabilimenti in Carrara e Domodossola.

(2500)

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Cantoni Mastercot S.p.a. di Castellanza (Varese), che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 1.450 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 675/77;

lettera *c*), contributo sugli interessi sul prestito obbligazionario di 150 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha concesso alla Aermacchi S.p.a. di Varese, l'adeguamento a 7.730 milioni di lire dell'importo del mutuo agevolato diretto per il progetto di ristrutturazione relativo allo stabilimento predetto già approvato con delibera del 18 febbraio 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha approvato i progetti di ristrutturazione presentati dalla Cantoni Satilai S.p.a. di Castellanza. (Varese) interessanti gli stabilimenti di Saronno (Varese) e di Fagnano Olona (Varese), che vengono ammessi al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 3.300 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'articolo 7, della legge n. 675/77;

lettera *c*), contributo sugli interessi sul prestito obbligazionario di 1.360 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Manar S.p.a. di Castellanza (Varese), che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 700 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 675/77;

lettera *c*), contributo sugli interessi sul prestito obbligazionario di 50 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Tessiture Cantoni S.p.a. di Castellanza (Varese), che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 677 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 675/77;

lettera *c*), contributo sugli interessi sul prestito obbligazionario di 48 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha approvato i progetti di ristrutturazione presentati dalla Cotonificio Cantoni S.p.a. di Milano, interessanti gli stabilimenti di Cordenons (Pordenone), Bellano (Como), Ponte Nossa

(Bergamo), Legnano finissaggio filati e Legnano tessiture e finissaggio velluti (Milano) e le centrali idroelettriche di Pompignino (Brescia) e di Albareti-Valcanale (Bergamo), che vengono ammessi al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 12.500 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 675/77;

lettera *c*), contributo sugli interessi sul prestito obbligazionario di 486 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Tessitura di Trecate S.p.a. di Novara, che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 470 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 675/77;

lettera *c*), contributo sugli interessi sul prestito obbligazionario di 230 milioni di lire.

(2501)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cerano.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Cerano (Novara) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.947.790.109 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 7.137.055.894 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Dupol.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Novara darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2361)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Ente minerario sardo, in Iglesias

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 la riscossione del carico tributario di L. 534.703.217, dovuto dall'Ente minerario sardo, in Iglesias (Cagliari) è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Cagliari, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato ente. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2427)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento di beni ubicati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti.

Con decreto 7 aprile 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Potenza, dell'immobile appartenente alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti della stessa provincia, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature ubicati nel suddetto immobile. Con la medesima procedura vengono attribuiti ai comuni competenti per territorio i beni mobili e le attrezzature di proprietà di tale ente, allocati negli immobili assunti in locazione, nella stessa regione, dalle casse mutue di Potenza e Matera.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

Con decreto 7 aprile 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, d'intesa con la regione Calabria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Locri degli immobili appartenenti alle soppresse casse mutue per i coltivatori diretti delle province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature ubicati nei suddetti immobili. Con la medesima procedura vengono attribuiti, ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni, i beni mobili e le attrezzature di proprietà di tali enti, allocati negli immobili assunti in locazione nella stessa regione, dalle casse mutue provinciali di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

Con decreto 7 aprile 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, d'intesa con la regione Campania, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed allo ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, degli immobili appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà delle stesse casse, allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione dalle casse mutue provinciali di malattia di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

Con decreto 7 aprile 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, d'intesa con la regione Puglia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Bari e Taranto degli immobili appartenenti alle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti delle stesse province, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature ubicati nei suddetti immobili. Con la medesima procedura vengono attribuiti ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni, i beni mobili e le attrezzature di proprietà di tali enti, allocati negli immobili assunti in locazione, nella stessa regione, dalle casse mutue provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(2307)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 18 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1288,05	1288,05	1288 —	1288,05	1288 —	1283 —	1287,95	1288,05	1288,05	1288,05
Dollaro canadese	1039,05	1039,05	1039 —	1039,05	1039 —	1039 —	1038,95	1039,05	1039,05	1039,05
Marco germanico	555 —	555 —	555,25	555 —	555,35	555 —	554,90	555 —	555 —	555 —
Fiorino olandese	499,20	499,20	499,50	499,20	499,30	499,15	499,10	499,20	499,20	499,20
Franco belga	29,374	29,374	29,40	29,374	29,40	29,35	29,385	29,374	29,374	29,38
Franco francese	213,18	213,18	212,95	213,18	213,30	213,15	213,08	213,18	213,18	213,20
Lira sterlina	2323,60	2323,60	2327 —	2323,60	2324 —	2323,55	2323,55	2323,60	2323,60	2323,60
Lira irlandese	1921 —	1921 —	1923 —	1921 —	1923 —	—	1919 —	1921 —	1921 —	—
Corona danese	163,46	163,46	163,40	163,46	163,50	163,45	163,50	163,46	163,46	163,45
Corona norvegese	214,96	214,96	215 —	214,96	214,95	214,95	215 —	214,96	214,96	214,95
Corona svedese	221,71	221,71	221,90	221,71	221,85	221,70	221,75	221,71	221,71	221,70
Franco svizzero	653,21	653,21	653 —	653,21	653,20	653,20	653,30	653,21	653,21	653,20
Scellino austriaco	78,72	78,72	78,83	78,72	78,75	78,70	78,75	78,72	78,72	78,75
Escudo portoghese	18,23	18,23	18,23	18,23	18,20	18,20	18,30	18,23	18,23	18,25
Peseta spagnola	12,498	12,498	12,49	12,498	12,45	12,45	12,49	12,498	12,498	12,48
Yen giapponese	5,41	5,41	5,41	5,41	5,40	5,40	5,4150	5,41	5,41	5,42
E.C.U.	1323,68	1323,68	1323,68	1323,68	—	—	1323,63	1323,68	1323,68	—

Media dei titoli del 18 maggio 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	39,250
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	97,625
» 5,50% » » 1968-83	92,125
» 5,50% » » 1969-84	86,350
» 6% » » 1970-85	82,875
» 6% » » 1971-86	76,825
» 6% » » 1972-87	78,650
» 9% » » 1975-90	73,475
» 9% » » 1976-91	68,900
» 10% » » 1977-92	76,775
» 12% (Beni Esteri 1980)	69 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	86,300
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,800
» » » » 1- 7-1979/82	99,850
» » » » 1- 7-1980/82	99,825
» » » » 1- 8-1980/82	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,750
» » » » 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	99,975
» » » » 1-10-1980/83	99,725
» » » » 1- 9-1981/83	99,675
» » » » 1-10-1981/83	99,600
» » » » 1-11-1981/83	98,625
» » » » 1- 3-1981/84	99,375
» » » » 1- 4-1981/84	99,025
» » » » 1- 6-1981/84	99,675
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	97,200
» » » 18% 1- 7-1983	99,600
» » » 12% 1-10-1983	90,225
» » » 12% 1- 1-1984	88,350
» » » 12% 1- 4-1984	87,175
» » » 12% 1-10-1984	85,300
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 maggio 1982

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1288 —
Dollaro canadese	1039 —
Marco germanico	554,95
Fiorino olandese	499,15
Franco belga	29,379
Franco francese	213,13
Lira sterlina	2323,575
Lira irlandese	1920 —
Corona danese	163,48
Corona norvegese	214,98
Corona svedese	221,73
Franco svizzero	653,255
Scellino austriaco	78,735
Escudo portoghese	18,265
Peseta spagnola	12,489
Yen giapponese	5,417
E.C.U.	1323,68

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 8 maggio 1982, n. 33. Accertamenti sull'attuale necessità di containers per i centri urbani ed il numero di quelli disponibili per assegnazione a nuclei familiari delle zone rurali.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57;

Viste le ordinanze del commissario straordinario di Governo n. 219 del 30 giugno 1981 e n. 421 del 22 ottobre 1981;

Vista la lettera circolare del commissario straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata n. 1459/AA.EE/AG.7 NA del 17 luglio 1981 relativa agli interventi per la ripresa dell'attività in agricoltura;

Considerato che non si è resa possibile da parte del commissariato straordinario la realizzazione del programma di reinsediamento nelle zone rurali previsto dalla citata circolare sia mediante ricostruzione sul posto a cura delle regioni interessate e sia mediante prefabbricati leggeri o containers;

Ritenuto necessario venire incontro alle situazioni di disagio in cui si sono venuti a trovare alcuni nuclei familiari delle zone rurali che hanno avuto l'unica casa crollata o totalmente inagibile senza alcuna possibilità di sistemazione alternativa;

Considerato che in base alle attuali possibilità di bilancio risulta possibile venire incontro a tali esigenze solo mediante la movimentazione dei prefabbricati monoblocco già assegnati ai comuni e non più necessari in relazione al progredire delle riattazioni, delle autonome sistemazioni dei senzatetto o della realizzazione degli insediamenti in prefabbricati leggeri;

Ritenuto opportuno demandare ai prefetti la gestione per i fini illustrati in premessa dei containers assegnati ai comuni facenti parte delle province di rispettiva competenza;

Ritenuto altresì necessario che ad ogni operazione di movimentazione di containers degli insediamenti realizzati ed urbanizzati preceda una indagine circa la precedente utilizzazione degli stessi nell'ambito del reinsediamento delle popolazioni dei comuni al fine di poter giustificare ogni spesa sostenuta per la loro urbanizzazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

Art. 1.

I prefetti delle province i cui comuni sono interessati dal piano di reinsediamento a mezzo di prefabbricati monoblocco abitativi tipo containers disporranno nell'ambito dei comuni stessi una accurata indagine tendente ad accertare, alla luce delle norme previste dalle ordinanze commissariali n. 219 del 30 giugno 1981 e n. 421 del 22 ottobre 1981 ed in relazione al progredire del reinsediamento con interventi alternativi, la attuale necessità di containers per i centri urbani ed il numero di quelli resisi eventualmente disponibili per il recupero. Detta indagine andrà estesa anche ai comuni nei quali i ritardi nella realizzazione delle opere di urbanizzazione hanno fatto si che i lavori relativi siano ancora in corso ed in particolare a quelli in cui non si è ancora effettuato il posizionamento dei containers. Di tale indagine dovrà essere fornita apposita relazione alle strutture centrali della gestione stralcio del commissario straordinario del Governo per gli eventuali provvedimenti di competenza a carattere sia tecnico che amministrativo ed agli uffici speciali regionali competenti per territorio.

Art. 2.

L'indagine predetta dovrà essere estesa anche ai containers posizionati per uso sociale ed a quelli provenienti dalle zone del Friuli e della Valnerina.

Art. 3.

Sulla base di tale indagine gli uffici speciali regionali determineranno il numero di alloggi monoblocco ancora necessari per il completamento tramite movimentazione degli insediamenti provvisori urbani comunicando alle prefetture il numero dei predetti alloggi disponibili di conseguenza per il reinsediamento nelle zone rurali.

Art. 4.

I prefetti delle province interessate disporranno altresì indagine parallela al fine di individuare in ogni comune i nuclei familiari delle zone rurali che, avendo avuto la propria casa distrutta o seriamente danneggiata a causa del sisma del 23 novembre 1980 e non avendo possibilità di sistemazione alternativa né avendo fruito delle provvidenze previste per la riattazione a mezzo dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 o di quelle previste per l'utilizzazione dei fondi CIPE assegnati ai comuni per le zone rurali, si trovano in situazione di particolare disagio ed abbisognano di sistemazione a mezzo di prefabbricati monoblocco. I predetti nuclei familiari dovranno avere disponibilità dell'area per la sistemazione dei containers accessibili ai mezzi pesanti per il posizionamento.

Sulla base di detta indagine e di quella tendente ad accertare la disponibilità nell'ambito della provincia dei containers non più necessari per il reinsediamento nelle zone urbane i prefetti potranno provvedere alla assegnazione degli stessi ai nuclei familiari nelle condizioni sopracitate di aventi diritto.

Art. 5.

Non potrà procedersi all'assegnazione di prefabbricati monoblocco a nuclei familiari formati da meno di due persone.

Art. 6.

Per la movimentazione dei containers dalle zone urbane a quelle rurali e per la revisione e la riparazione dei pezzi danneggiati i prefetti si avvarranno delle ditte con cui è stato predisposto apposito contratto da parte del commissario straordinario di Governo la cui gestione e gli adempimenti connessi alla attuazione della presente ordinanza competeranno direttamente alle prefetture interessate.

Dovrà essere predisposto a mezzo degli uffici tecnici comunali il controllo delle aree previste per l'insediamento dei containers rurali in maniera da garantire la possibilità di accesso e di posizionamento.

Art. 7.

Di ogni movimentazione effettuata dovrà essere data comunicazione alla gestione stralcio del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 8.

Ai singoli assegnatari dei prefabbricati monoblocco di cui ai precedenti articoli verrà concesso un contributo di lire cinquecentomila per spese di urbanizzazione primaria.

Art. 9.

L'erogazione dei fondi per l'attuazione della presente ordinanza verrà direttamente disposta dai prefetti nella base dello stanziamento previsto dal bilancio programma.

Napoli, addì 8 maggio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2478)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina di un componente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena, s.c.r.l.

Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia 17 aprile 1982, il rag. Ernesto Covini, nato a Roma il 22 luglio 1925, è stato nominato componente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Capena (Roma), in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme vigenti.

(2168)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Veduto il decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, ed in particolare l'art. 3, concernente la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi a posti di provveditore agli studi;

Veduto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano ed in particolare l'articolo 22 che prevede la scelta del sovrintendente scolastico fra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica che rivestono la qualifica di dirigente superiore ed abbiano piena conoscenza della lingua tedesca;

Veduto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

Veduta la legge 30 marzo 1976, n. 88, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il predetto decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, converito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1980 risulta disponibile un posto da conferire mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, alle categorie di personale indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3. Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il sessantacinquesimo anno di età:

1) i presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

2) i docenti di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al quadro I della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo *A*, che abbiano maturato dodici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

3) i docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria di 1° grado, di cui al quadro II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo *B*, che abbiano maturato quattordici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

4) gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente;

5) gli ispettori tecnici periferici dell'istruzione elementare, di cui alla tabella *A* allegata al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, che prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rivestivano la qualifica di ispettore scolastico delle scuole elementari;

6) i direttori didattici della scuola elementare, di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, con almeno otto anni di servizio nella qualifica.

Le anzianità di qualifica previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente presta servizio;

d) di avere (o di non avere) piena conoscenza della lingua tedesca;

e) di impegnarsi, in caso di esito favorevole del concorso, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Il personale di cui al n. 4 del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né a procedimento disciplinare o penale.

Il personale di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non aver riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso.

Il personale di cui al precedente comma dovrà, inoltre, dichiarare di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, di non essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974 né di essere sottoposto a procedimento penale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dello aspirante nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta legale, dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

In sostituzione del giudizio complessivo, i professori di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 3, dovranno presentare per lo stesso periodo copia autenticata in carta legale dei documenti relativi alla valutazione del servizio prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili indicati nel successivo art. 10;

3) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, delle eventuali pubblicazioni di cui al seguente art. 5;

5) *curriculum*, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sulla attività e carriera amministrativa.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande gli interessati dovranno far parvenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni di carattere scientifico, letterario e filosofico, in cinque esemplasi, da distribuire in cinque distinti plichi, cascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione: Concorso ad un posto di dirigente superiore per i servizi amministrativi.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3: A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti, o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande e delle pubblicazioni che verranno presentate al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni, ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetti con i decreti ministeriali 23 febbraio 1978, 16 marzo 1978, 16 luglio 1979, 19 luglio 1979, 10 luglio 1980 e 12 luglio 1980.

E' consentito, inoltre, il riferimento ai documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso per titoli di servizio a tre posti nella medesima qualifica, indetto con decreto ministeriale 18 settembre 1981.

Art. 7.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto ministeriale, sarà presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a presidente di sezione del consiglio di Stato o corrispondente e composta da altri quattro membri, dei quali due docenti universitari (uno della facoltà di giurisprudenza ed uno della facoltà di lettere), dal dirigente generale capo del personale e da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 9.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Art. 10.

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuate in base alla seguente tabella di valutazione:

1) pubblicazioni: fino a punti 12.

Sono valutate le pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, quelle relative alla problematica pedagogico-didattica e all'ordinamento scolastico, nonché quelle relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti alle attività ed ai servizi propri dell'amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. In nessun caso sono valutate bozze di stampa;

2) pubblicazioni in lingua tedesca: fino a punti 2.

Non sono valutate bozze di stampa;

3) lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 10.

Sono valutati soltanto quelli che da formale dichiarazione rilasciato su carta legale dal superiore diretto del candidato risultino svolti dal medesimo nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, nonché sulla problematica didattica e scolastica.

Non saranno presi in considerazione i lavori originali non accompagnati dalla predetta dichiarazione;

4) incarichi di insegnamento nelle università e negli istituti di istruzione superiore: fino a punti 3.

Sono valutati soltanto gli incarichi di insegnamento universitario o impartito in istituti di istruzione superiore che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal rettore risulti siano stati formalmente conferiti dalle autorità accademiche ed effettivamente prestati.

Non sono valutati i servizi resi in qualità di assistente o di contrattista o di tecnico laureato, nonché le lezioni saltuarie e comunque di collaborazione al titolare o all'incaricato di qualsiasi insegnamento.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione di detti titoli entro il massimo del punteggio già indicato;

5) abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca: punti 1;

6) altri diplomi di laurea: fino a punti 1.

Il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso non è valutato. Per gli altri diploma di laurea la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato;

7) incarichi e servizi speciali: fino a punti 8.

Gli incarichi e i servizi valutabili sono quelli che dalla idonea documentazione esibita dal candidato risultino essere stati effettivamente espletati e preventivamente disposti con atto dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il candidato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio e nei compiti di istituto ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridico, amministrativa, economica o tecnica o una particolare competenza didattica e scolastica o l'assunzione di particolari responsabilità.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione degli incarichi e servizi speciali entro il massimo del punteggio già indicato;

8) corsi di perfezionamento o di specializzazione, ovvero corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento: fino a punti 4.

Sono valutati:

a) i corsi di perfezionamento o di specializzazione svolti presso le università degli studi;

b) i corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati o autorizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le modalità indicate nello art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per ciascuno dei corsi sopra indicati, conclusosi con l'attribuzione di un punteggio o superato con la dichiarazione di esito favorevole. la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio stabilito;

9) attività e carriera didattica. Attività e carriera amministrativa: fino ad un massimo di punti 19 di cui fino a punti 10 per l'anzianità di effettivo servizio e fino a punti 9 per la qualità del servizio stesso:

a) è valutato fino ad un massimo di punti 10, (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) l'effettivo servizio di ruolo prestato quale preside di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale docente di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale impiegato civile della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato, o quale ispettore tecnico periferico dell'istruzione elementare, o quale direttore didattico delle scuole elementari statali di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

b) qualità del servizio: fino a punti 9.

La valutazione della qualità del servizio è riferita agli ultimi tre anni scolastici o solari, in riferimento al ruolo di appartenenza del candidato.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione della qualità del servizio.

Art. 11.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 32 punti, e diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed all'attitudine a svolgere le funzioni di dirigente superiore, nonché, se il concorrente stesso ha dichiarato sulla domanda di avere piena conoscenza della lingua tedesca, all'accertamento di tale sua conoscenza.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti sui 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano ottenuto la votazione minima complessiva di punti 70.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sarà dichiarato vincitore il primo classificato in graduatoria.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto resti scoperto per rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore l'amministrazione potrà procedere alla nomina di altro candidato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria generale di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

Il concorrente collocato utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrerà nella nomina al vincitore rinunciatario, dimissionario o dichiarato decaduto dalla nomina stessa, dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni, dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata di esso in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dall'ufficio competente in regola con le vigenti leggi sul bollo.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare o provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina a dirigente superiore per i servizi amministrativi e sarà assegnato alla direzione di un ufficio scolastico periferico.

Tale nomina diverrà definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Ove il giudizio sia sfavorevole colui che abbia ottenuto la nomina in prova a dirigente superiore sarà restituito al ruolo ed alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento e gli sarà attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse rimasto nella qualifica stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1982
Registro n. 32 *Pubblica istruzione, foglio n.* 149

(2473)

Concorso a centocinquantuno posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma (rettifica).

Con decreto rettorale 10 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1982, registro n. 17, foglio n. 330, il decreto rettorale 13 aprile 1982 relativo al bando di concorso a centocinquantuno posti di ricercatore universitario di ruolo presso l'Università degli studi di Roma, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, è stato modificato e integrato nel senso che, per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali al gruppo di discipline n. 85 sono stati attribuiti tre posti e al gruppo 85-*bis* è stato attribuito un posto.

(2487)

REGIONE PIEMONTE

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 51, IN NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale maggiore di Novara e il servizio di medicina scolastica comunale.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale maggiore di Novara:

un posto di primario di medicina generale del servizio di medicina antinvalidante;

un posto di aiuto della divisione di pneumologia;

un posto di assistente della divisione di radioterapia;

un posto di assistente della terza divisione di medicina generale.

Servizio di medicina scolastica comunale:

due posti di medico scolastico aggiunto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

(365/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale maggiore di Novara.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'ospedale maggiore di Novara, a:

due posti di assistente del servizio trasfusionale;
quattro posti di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

(366/S)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lipari (Messina).

(368/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 138 del 21 maggio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedali riuniti «S. Marta e Villermosa» - Ente ospedaliero provinciale specializzato, in Catania: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ortottista.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 60, *in Borgo San Dalmazzo*: Concorso pubblico a posti di tecnico di laboratorio di analisi chimico-cliniche dell'organico dell'ospedale civile di Demonte.

Ente ospedaliero generale di zona «S. Giovanni di Dio e S. Isidoro, in Giarre: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 1, *in Pieve di Cadore*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di aggiunto (5° livello Anul.) degli organici del personale amministrativo.

Azienda municipale trasporti di Catania: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di capo deposito principale, e, per soli esami, a posti di portieri ed operai qualificati.

Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso pubblico, per esami, a posti di collaboratore (ruolo amministrativo) per addetto ai processi di sviluppo professionale ed organizzativo del personale.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1982, n. 11.

Proroga dei termini di cui alla legge regionale n. 23/80, recante: « Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali in materia di ricettività turistico-alberghiera e strutture complementari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di cui agli articoli 3, terzo comma e 7, settimo comma della legge regionale 27 marzo 1980, n. 23, recante norme per la disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali in materia di ricettività turistico-alberghiera e strutture complementari, vengono prorogati, per l'anno 1982, dal 31 dicembre 1981 al 30 marzo 1982 e dal 30 marzo 1982 al 30 giugno 1982.

Le associazioni intercomunali deliberano con unico atto per tutti i piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti al loro esame entro il predetto termine del 30 giugno 1982, con provvedimento preso nei novanta giorni da tale data.

Piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti successivamente al 30 giugno 1982 saranno esaminati nell'anno successivo alle scadenze ordinariamente previste dalla legge regionale 27 marzo 1980, n. 23.

Art. 2.

Il programma regionale degli interventi approvato con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, entro il termine del 30 marzo 1982, di cui all'art. 1 della presente legge, dispone dell'arco pluriennale 1982-84 e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate per tale periodo dal bilancio pluriennale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 febbraio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 dicembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 gennaio 1982.

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1982, n. 12.

Proroga dei termini di cui alla legge regionale 27 marzo 1980, n. 22, recante: « Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le attività produttive e l'artigianato ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di cui agli articoli 3, terzo comma e 7, settimo comma della legge regionale 27 marzo 1980, n. 22, recante norme per la disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le attività produttive e l'artigianato vengono prorogati per l'anno 1982, dal 31 dicembre 1981 al 30 marzo 1982 e dal 30 marzo 1982 al 30 giugno 1982.

Le associazioni intercomunali deliberano con unico atto per tutti i piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti al loro esame entro il predetto termine del 30 giugno 1982, con provvedimento preso nei novanta giorni da tale data.

Piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti successivamente al 30 giugno 1982 saranno esaminati nell'anno successivo alle scadenze ordinariamente previste dalla legge regionale 27 marzo 1980, n. 22.

Art. 2.

Il programma regionale degli interventi approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della giunta, entro il termine del 30 marzo 1982, di cui all'art. 1 della presente legge, dispone dell'arco pluriennale 1982-84 e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate per tale periodo dal bilancio pluriennale della Regione.

Art. 3.

Per l'anno 1982 i criteri di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 22, vengono emanati con appositi provvedimenti del consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 febbraio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 dicembre 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 gennaio 1982.

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1982, n. 13.

Trasformazione dell'ente valorizzazione isola d'Elba in azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, costituito per la durata di trenta anni ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 101, si trasforma, a decorrere dal 1° gennaio 1982, in azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo.

L'azienda assume la denominazione di « Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola d'Elba (ex EVE) », conserva la sede in Portoferraio, nonché il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e i diritti e gli obblighi anteriori la trasformazione.

L'azienda esercita, per l'intero territorio dell'isola d'Elba, i compiti previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1042 o comunque concernenti le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Resta in vigore l'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 101. Per la eventuale revoca o modificazione del riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo si applica l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042.

Art. 2.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale provvede alla nomina degli organi di amministrazione dell'ente trasformato ai sensi del precedente articolo.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, qualora a tale data non siano state ancora effettuate le nomine suddette, il presidente in carica dell'ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, è nominato di diritto commissario straordinario dell'ente stesso, il commissario esercita le funzioni di ordinaria amministrazione dell'ente e decade dall'incarico una volta divenute esecutive le nomine di cui al primo comma.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 27 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 8 febbraio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 dicembre 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *gennaio* 1982.

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1982, n. **14.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 63 del 19 dicembre 1979, relativa a: « Ordinamento dell'unità sanitaria locale, attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, è aggiunto il seguente punto *c*):

« *c*) dal consiglio comunale che mantiene la facoltà di cui all'art. 15, quarto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per le unità sanitarie locali interne al territorio di un comune ».

L'ultimo comma del predetto art. 13 è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 13 è inserito l'art. 13-*bis*:

Art. 13-*bis* - *Disciplina delle sedute del consiglio comunale.* — Salvo quanto previsto dal regolamento comunale, il consiglio comunale, nel caso di cui all'articolo precedente, punto *c*), nell'esercizio dei compiti di cui al successivo art. 14 tratta gli affari concernenti le unità sanitarie locali interne al territorio comunale nel corso di apposite sedute, ovvero nel corso delle sedute convocate anche per la trattazione di altre questioni di propria competenza. Nel corso di una stessa seduta del consiglio comunale possono essere discussi e deliberati in forma unica affari concernenti più unità sanitarie locali. Le relative proposte possono essere discusse e messe in votazione congiuntamente, qualora siano rivolte a produrre effetti indistintamente per le unità sanitarie locali in questione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 27 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 8 febbraio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 *dicembre* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *gennaio* 1982.

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1982, n. **15.**

Proroga dei termini di cui alla legge regionale 27 marzo 1980, n. 24, recante: « Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le attività di cava ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di cui agli articoli 3, terzo comma e 7, settimo comma della legge regionale 27 marzo 1980, n. 24, recante norme per la disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali per le attività di cava vengono prorogati per l'anno 1982, dal 31 dicembre 1981 al 30 marzo 1982 e dal 30 marzo 1982 al 30 giugno 1982.

Le associazioni intercomunali deliberano con unico atto per tutti i piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti al loro esame entro il predetto termine del 30 giugno 1982, con provvedimento preso nei novanta giorni da tale data.

Piani aziendali ed interaziendali o programmi di investimento pervenuti successivamente al 30 giugno 1982 saranno esaminati nell'anno successivo alle scadenze ordinariamente previste dalla legge regionale 27 marzo 1980, n. 24.

Art. 2.

Il programma regionale degli interventi approvato con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, entro il termine del 30 marzo 1982, di cui all'art. 1 della presente legge, dispone dell'arco pluriennale 1982-84 e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate per tale periodo dal bilancio pluriennale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 febbraio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 *dicembre* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *gennaio* 1982.

(1717)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1982, **n. 18.**

Finanziamento della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, concernente gli « Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la concessione dei contributi annui previsti dall'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1982, un limite d'impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2001.

L'onere di lire 1.200 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, di cui lire 400 milioni per ciascun esercizio, fa carico al cap. 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stan-

zirmento viene conseguentemente elevato di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984, di cui lire 400 milioni per ciascun esercizio.

Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 46 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 marzo 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1982, n. **19**.

Nuovo inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici di ruolo delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali che abbiano conseguito il diploma di infermiere professionale ex lege n. 243 del 3 giugno 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il personale di ruolo con qualifica di infermiere generico e infermiere psichiatrico che acquisisce il diploma di infermiere professionale a seguito della frequenza ai corsi di riqualificazione straordinaria *ex lege* n. 243 del 3 giugno 1980, è inquadrato nel posto di infermiere professionale.

Ai fini di cui al precedente comma le unità sanitarie locali interessate provvedono tempestivamente e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dal personale di cui al primo comma ed al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 marzo 1982

COMELLI

(1939)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1982, n. **13**.

Composizione e funzionamento della commissione di disciplina dell'unità sanitaria locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del 9 aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Composizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unità sanitaria locale è istituita una commissione di disciplina composta di sei membri titolari, di cui tre nominati dal comitato di gestione e tre designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale.

Per ciascun membro titolare, e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

Tutti i membri, effettivi e supplenti, devono essere dipendenti dell'unità sanitaria locale.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.

Per la costituzione e il funzionamento della commissione di disciplina si osservano i criteri previsti nella presente legge.

Art. 2.

Nomina dei membri da parte dell'U.S.L.

Alla nomina dei tre membri effettivi di sua spettanza il comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano d'età.

Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il comitato di gestione provvede nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma alla nomina dei tre membri supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare a ogni nominativo di questi ultimi ciascuno dei membri effettivi già nominati; a tale fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei membri effettivi.

Le deliberazioni adottate a mente del presente articolo, devono essere trasmesse all'organo di controllo entro otto giorni dalla loro data.

Art. 3.

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

Le designazioni dei membri titolari e supplenti vengono richiesti dal presidente del comitato di gestione a tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contrattuale del personale dipendente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze aziendali di dette organizzazioni.

Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiunte.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro titolare, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.

Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione, assegna a pena di decadenza un ulteriore termine di giorni quindici, trascorso inutilmente il quale, provvede in merito il comitato di gestione con le modalità di cui all'art. 2 e in conformità alla normativa di cui al successivo art. 11.

Art. 4.

Costituzione

La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione, incarica delle funzioni di segretario della commissione di disciplina un dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo laureato.

Art. 5.

Insediamento

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione e invita i presenti a procedere all'elezione del presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri effettivi, con votazione segreta e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro.

In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda votazione.

In detta seconda votazione risulta eletto il membro effettivo che abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano di età.

Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma di quest'ultimo è sostituita da quella del membro effettivo più anziano fra i presenti.

Art. 6.

Durata in carica e rinnovo

La commissione di disciplina dura in carica tre anni.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi. All'uopo il comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la commissione e avvia le procedure di rinnovo.

Il presidente e i membri effettivi della commissione non possono essere confermati; tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

Art. 7.

Presidente

Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge; in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, designa il membro destinato a sostituirlo in caso di assenza o legittimo impedimento, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione e ne raccoglie la volontà.

All'inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi e facendone constare nel verbale della prima seduta; la designazione è valida per tutta la durata in carica del designante; salvo sua diversa determinazione. Il membro designato, oltre che in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal corrispondente membro supplente anche nelle sedute e nelle deliberazioni in cui esercita le funzioni di presidente.

In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto a una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 5 ma sotto la presidenza del presidente uscente; in caso contrario, si procede anche come previsto all'ultimo comma del successivo articolo.

Art. 8.

Membri

I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente; quest'ultimo può intervenire a tutte le riunioni della commissione ma la sua presenza assume rilevanza a ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce altresì l'effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare fermo restando quanto previsto al terzo comma del precedente art. 6.

Comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione che al presidente del comitato di gestione.

Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tal fine si procede con le modalità e i criteri indicati all'art. 2, se trattasi di membro nominato, e all'art. 3 in caso di membro designato.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'*Istituto Poligrafico e Zecca* dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle *spese di spedizione a mezzo del c/c postale n.* 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi *e alle specialità medicinali*:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 9.

Segretario

Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nello espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e tra l'altro provvede alla tenuta obbligatoria:

di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;

di un registro di spedizione;

di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, ecc.; egli inoltre firma unitamente al presidente tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

In caso di dimissioni del segretario, provvede il comitato di gestione con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4.

A ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 10.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario; dal computo è escluso l'eventuale membro previsto al penultimo comma dello art. 1.

I membri supplenti hanno diritto a intervenire a tutte le riunioni ma possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti del precedente comma soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

Salvo quanto previsto all'art. 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 11

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonchè alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 aprile 1982

BERNINI

(2097)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821390)